

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

DI ACQUA DI PARMA S.r.l.

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2023)

INDICE

1.	PREMESSA.....	5
2.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI ACQUA DI PARMA S.R.L.	6
2.1.	Destinatari del Modello.....	7
2.2.	Struttura del presente documento di sintesi del Modello 231	7
3.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
3.1.	Il D.lgs. 231/2001 e la nuova responsabilità “penale” degli Enti.....	8
3.1.1.	Premessa	8
3.1.2.	Il presupposto della responsabilità “penale” degli Enti: quali reati?	8
3.1.3.	I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri oggettivi	28
3.1.4.	I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri soggettivi	29
3.1.5.	Le sanzioni.....	31
3.2.	I “Compliance Programs” e le Linee Guida di Confindustria	32
3.2.1.	Premessa: una definizione di “Compliance Program”	32
3.2.2.	Il processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come processo di risk management: la definizione di “rischio accettabile”	33
3.2.3.	Le fasi prodromiche alla costruzione del sistema	34
4.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN ACQUA DI PARMA S.R.L.....	34
4.1.	Sintesi del “Progetto 231” di sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo 231	34
4.1.1.	Fase 1 – Analisi preliminare (Risk assessment Macro)	35
4.1.2.	Fase 2. Mappatura dei processi sensibili (Risk Assessment Micro)	35
4.1.3.	Fase 3. Gap Analysis e Action Plan	36
4.1.4.	Fase 4. Redazione del Modello 231	36
4.1.5.	Fase 5. Supporto all’organismo di vigilanza	36
4.1.6.	Fase 6. Supporto nella definizione delle procedure.....	37
5.	I PROCESSI DI ACQUA DI PARMA S.R.L. SENSIBILI AI REATI EX. D.LGS. 231/01	37
5.1.	Processi sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione.....	37
5.2.	Processi sensibili ai reati societari.....	38
5.3.	Processi sensibili al reato di corruzione tra privati	39
5.4.	Processi strumentali.....	39
5.5.	Processi sensibili ai cd reati informatici	40
5.6.	Processi sensibili ai reati in materia di diritti d’autore	41
5.7.	Processi sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.....	41
5.8.	Processi sensibili al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	41
5.9.	Processi sensibili al reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	41
5.10.	Processi sensibili ai reati contro la personalità individuale	41
5.11.	Processi sensibili ai reati in materia di criminalità organizzata (o cosiddetti delitti associativi)	42
5.12.	Processi sensibili ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	42
5.13.	I Processi sensibili ai reati in materia di sicurezza.....	43
5.14.	I Processi sensibili ai delitti contro l’industria e il commercio	43
5.15.	I Processi sensibili ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	43
5.16.	I Processi sensibile ai reati di razzismo e xenofobia.....	44
5.17.	I Processi sensibili ai reati in materia ambientale	44
5.18.	I Processi sensibili ai reati in materia tributaria.....	44
5.19.	I processi sensibili ai reati in materia di contrabbando	45

5.20.	I processi sensibili ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	45
6.	QUADRO DEI PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO E PRINCIPI CARDINE	45
7.	I PROTOCOLLI MACRO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	46
7.1.	Il modello di governo aziendale	47
7.1.1.	Premessa: il ruolo di Acqua di Parma S.r.l. all'interno del Gruppo LVMH	47
7.1.2.	Poteri interni / esterni	49
7.1.3.	Delegation of Authority (cd. DOA)	50
7.1.4.	Procure	50
7.1.5.	Processi / procedure	50
7.1.6.	Altri meccanismi di governo	53
7.2.	L'Organismo di Vigilanza	54
7.2.1.	Individuazione	54
7.2.2.	Composizione, Nomina e Durata	54
7.2.3.	Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità	55
7.2.4.	Riunioni, Deliberazioni e Regolamento interno	55
7.2.5.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	55
7.2.6.	Flussi informativi	57
7.2.6.1.	Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari	57
7.2.6.2.	Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso le funzioni di Acqua di Parma S.r.l.	58
7.2.6.3.	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	59
7.2.6.4.	Canali e caratteristiche del sistema di segnalazione di violazioni e illeciti	62
7.2.7.	Raccolta e conservazione delle informazioni	62
7.2.8.	Autonomia operativa e finanziaria	62
7.2.9.	Retribuzione dei componenti dell'OdV	63
7.3.	Il Codice di Condotta	63
7.4.	Il Sistema disciplinare	63
7.4.1.	Codice Disciplinare Aziendale per i dipendenti	63
7.4.2.	Sistema sanzionatorio per gli Amministratori	64
7.4.3.	Sistema sanzionatorio per fornitori, partner commerciali ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società	64
7.5.	Formazione e comunicazione	65
7.5.1.	Formazione e comunicazione a tutti i Responsabili di Funzione, in particolare ai Responsabili di Processi sensibili ai reati 231	65
7.5.2.	Formazione e comunicazione per i dipendenti	65
7.5.3.	Whistleblowing	66
7.5.4.	Informazione e formazione in materia di sicurezza	66
7.5.5.	Comunicazione a terzi	67
7.6.	Riepilogo contenuti protocolli di prevenzione macro in Acqua di Parma S.r.l.	67
8.	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE MICRO	70
8.1.	Protocolli fissi	70
8.2.	Protocolli specifici	71
8.2.1.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti a reati vs la Pubblica Amministrazione	71
8.2.2.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati societari	72
8.2.3.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato societario di corruzione tra privati	74
8.2.4.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai cd reati informatici e ai reati in materia del diritto d'autore	74
8.2.5.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	75
8.2.6.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di Impiego cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	75

8.2.7.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai delitti contro la personalità individuale.....	75
8.2.8.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di intermediazione illecita a sfruttamento del lavoro.....	76
8.2.9.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di criminalità organizzata	77
8.2.10.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ..	78
8.2.11.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di auto riciclaggio...	79
8.2.12.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati di salute e sicurezza sul lavoro	80
8.2.13.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia ambientale	81
8.2.14.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati tributari.....	83
8.2.15	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati di contrabbando	83
8.2.16	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	84
9.	APPENDICE	84
9.1.	Riferimenti dei Documenti aziendali che implementano i protocolli definiti per il Modello di Organizzazione e Controllo 231	84

1. PREMESSA

Il presente documento sintetizza i principi e i protocolli del Modello di Organizzazione e Controllo di Acqua di Parma S.r.l. (di seguito anche il “Modello 231”). Il Modello 231 è stato adottato formalmente per la prima volta dalla Società in data 17/03/2023 a valle di una significativa attività progettuale di analisi dei rischi e di implementazione dei protocolli.

Il Modello di Organizzazione e Controllo è aggiornato alle fattispecie di reato rilevanti per la responsabilità amministrativa dell'ente previste dalla relativa disciplina a dicembre 2022.

In sintesi:

- ▶ reati contro la pubblica amministrazione
- ▶ reati informatici
- ▶ delitti di criminalità organizzata
- ▶ falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- ▶ delitti contro l'industria e il commercio
- ▶ reati societari
- ▶ reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- ▶ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- ▶ delitti contro la personalità individuale
- ▶ reati in materia di sicurezza sul lavoro
- ▶ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
- ▶ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- ▶ delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- ▶ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ▶ reati ambientali
- ▶ reati transnazionali
- ▶ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- ▶ razzismo e xenofobia
- ▶ reati tributari
- ▶ reati di contrabbando
- ▶ delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI ACQUA DI PARMA S.R.L.

Acqua di Parma S.r.l., al fine di uniformarsi a quanto disposto dal d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, e di garantire correttezza ed eticità nello svolgimento delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un proprio Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito Modello 231 o Modello di Organizzazione e Controllo 231).

L'adozione del Modello è finalizzata da un lato a determinare piena consapevolezza presso i soci, amministratori, dipendenti e collaboratori di Acqua di Parma S.r.l. delle disposizioni e delle relative conseguenze del d.lgs. 231/01; dall'altro, grazie ai protocolli identificati e all'attività di vigilanza istituita, a poter prevenire e / o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

Il Modello si può dunque definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi responsabilità e poteri, funzionale alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio dei processi sensibili al fine di prevenire, all'interno di tali processi, la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal d.lgs. 231 e successive integrazioni. La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione "apicale" sia di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in Acqua di Parma S.r.l.

Acqua di Parma S.r.l. ha predisposto e mantiene costantemente aggiornato il Modello 231 sulla base di quanto previsto nel d.lgs. 231/01 e successive integrazioni e nelle Linee Guida di Confindustria in materia.

Coerentemente il Modello 231:

- identifica e valuta i rischi aziendali in relazione ai reati ex 231 e successive integrazioni;
- progetta, valuta e implementa un sistema di controllo preventivo;
- adotta integralmente come proprio il Codice di Condotta del gruppo LVMH;
- adotta un proprio sistema sanzionatorio;
- individua un organismo di vigilanza permanente.

La definizione, l'adozione e il costante aggiornamento del Modello 231 rappresenta l'esito di un'intensa attività di analisi e valutazione del rischio (risk assessment) e di verifica delle carenze (gap analysis), sintetizzata nei punti sopra citati che hanno coinvolto il Vertice, le funzioni Finance e Audit, *in primis*, e tutte le funzioni aziendali responsabili di aree e processi (cd. prima fila aziendale) sensibili ai reati definiti nel citato decreto, nonché di quei meccanismi di governo necessari al sistema di organizzazione e controllo. Il capitolo "Valutazione del rischio in Acqua di Parma" del presente Modello 231 illustra sinteticamente il percorso seguito per la predisposizione del Modello.

Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acqua di Parma S.r.l.

La responsabilità di attuazione del Modello 231 è attribuita al Consiglio di Amministrazione di Acqua di Parma S.r.l. ciascuno per gli specifici ambiti di delega. Per quanto attiene in materia di salute e sicurezza è compito del Datore di Lavoro dotare la struttura delle misure di prevenzione e delle procedure operative necessarie, anche con il supporto delle funzioni aziendali competenti e dell'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sull'adeguatezza, efficacia e rispetto del Modello 231 è dell'Organismo di Vigilanza, di seguito meglio definito.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello 231 sono emanate dalle funzioni aziendali competenti in ottemperanza del Modello 231 stesso.

2.1. Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello 231 (di seguito i “Destinatari”) tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Acqua di Parma S.r.l.

Fra i destinatari del Modello 231 sono annoverati i componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri dell’Organismo di Vigilanza e i dipendenti della Società, nonché gli agenti, i consulenti esterni, i partner commerciali, i fornitori o partner in joint venture che operano in nome e per conto della Società. Più in generale il modello è destinato a tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ed i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro, quali i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i procuratori ed, in genere, a tutti coloro che agiscono per conto della società nell’ambito delle attività ritenute anche potenzialmente a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal decreto.

A costoro è comunicato il Codice di Condotta e il Modello 231 della Società.

Il rispetto del modello è garantito mediante la previsione di un apposito sistema sanzionatorio ed anche attraverso l’adozione di clausole contrattuali che obbligano i soggetti esterni che operano per conto della società (collaboratori, consulenti, partner commerciali, clienti o fornitori) al rispetto delle previsioni del modello.

In particolare, nell’ambito degli aspetti connessi con la salute e la sicurezza i destinatari del Modello sono:

- il Datore di Lavoro a cui per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/08 è attribuito ogni aspetto ed ogni adempimento relativo agli obblighi presenti e futuri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- i dirigenti delegati e non in materia di sicurezza;
- i preposti alle singole funzioni aziendali, rivestano essi la qualifica dirigenziale o meno, ai quali sono demandati gli obblighi, rispettivamente, di cui agli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 81/08;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) al quale sono demandati specifici compiti, ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. 81/08;
- il medico competente incaricato dalla Società, destinatario degli obblighi di cui all’art. 25 del D. Lgs. 81/08;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli artt. 47, 48 e 49, ai quali competono le attribuzioni di cui all’art. 50 del D. Lgs. 81/08;
- i lavoratori, soggetti agli obblighi di cui all’art. 20 del D. Lgs. 81/08;
- i progettisti (interni ed esterni) dei luoghi e posti di lavoro e degli impianti, soggetti agli obblighi di cui all’art. 22 del D. Lgs. 81/08;
- i fabbricanti ed i fornitori (interni ed esterni) di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, soggetti agli obblighi di cui all’art. 23 del D. Lgs. 81/08;
- gli installatori e montatori (interni ed esterni) di impianti, attrezzature ed altri mezzi tecnici, soggetti agli obblighi di cui all’art. 24 del D. Lgs. 81/08.

2.2. Struttura del presente documento di sintesi del Modello 231

Il presente Modello 231 di Acqua di Parma S.r.l. è costituito da:

- la presente parte introduttiva;
- il quadro normativo e di dottrina all’interno del quale si configura il Modello di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/01;
- la sintesi delle attività finalizzate allo sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo, che include: la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 231/01 e delle linee guida di Confindustria; include inoltre la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del d.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- la lista dei processi sensibili identificati con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni e le funzioni aziendali coinvolte;
- il quadro dei protocolli di prevenzione identificati al fine di prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, con riferimento sia a componenti generali del Modello sia alle misure preventive applicate ai processi considerati sensibili in quanto esposti a reati presupposto 231;
- l'appendice che riporta i riferimenti dei documenti aziendali che implementano i protocolli definiti per il Modello di Organizzazione e Controllo 231.

Il Modello di Organizzazione e Controllo 231 sarà oggetto di continuo monitoraggio circa la sua adeguatezza e efficacia nel prevenire i reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, pertanto può subire aggiornamenti - nei modi e tempi definiti nel presente Modello 231 – sia nel presente documento, sia nei documenti che formalizzano le componenti stesse di questo Modello (come riportate in appendice).

Ulteriori aggiornamenti possono essere determinati da nuove tipologie di reato introdotte nel d.lgs. 231/01 da successive leggi e/o da variazioni all'assetto societario e organizzativo della Società e/o da variazioni del business di riferimento della stessa.

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1. Il D.lgs. 231/2001 e la nuova responsabilità “penale” degli Enti

3.1.1. Premessa

Con D.lgs. 231/2001 – emanato in forza della legge di delega 300/2000, legge che ratifica tra l'altro una serie di trattati internazionali anche in materia di contrasto alla corruzione – è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità degli Enti¹ per fatti-reato commessi nell'esercizio dell'attività degli Enti stessi.

Si tratta in sostanza di una responsabilità ibrida, che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, tuttora ancorata alla persona fisica, e la responsabilità da illecito amministrativo regolamentata dalla L. 689/1981. La stessa Relazione al D.lgs. 231/2001 parla di «nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo», dal momento che «tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo» vigente nel nostro ordinamento. Sta di fatto che, con la normativa in commento, viene introdotta la possibilità di infliggere sanzioni direttamente in capo all'Ente a cui è riconducibile la persona fisica che ha commesso un determinato reato nell'interesse o vantaggio dell'Ente stesso. In pratica, se tecnicamente non si può parlare di una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, la responsabilità in questione è molto più prossima alla natura penalistica che ad altra.

Il D.lgs. 231/01 introduce il quadro generale della responsabilità, dettando i principi generali, i criteri di attribuzione, le sanzioni, l'impatto sul patrimonio dell'Ente e sulle sue vicende modificative, nonché la procedura di accertamento e di irrogazione delle sanzioni. Il medesimo corpus normativo individua quindi analiticamente per quali reati è attribuibile la responsabilità.

3.1.2. Il presupposto della responsabilità “penale” degli Enti: quali reati?

La responsabilità “penale” dell'Ente sorge in relazione a specifici criteri soggettivi ed oggettivi di attribuzione, di cui si dirà meglio in seguito, e qualora un reato venga commesso nell'ambito

¹ Ai sensi dell'art. 1, secondo e terzo comma D.lgs. 231/2001, la normativa in commento si applica «agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non si applica «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

dell'attività d'impresa. Conseguentemente la commissione di un reato deve essere considerata come un presupposto per l'attribuzione di responsabilità. Tuttavia, non ogni reato previsto dalla legge fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo quelli specificamente indicati nel D.lgs. 231/2001.

Di seguito verrà fornita una descrizione sintetica dei singoli reati rilevanti, divisi in categorie omogenee per praticità di esposizione.

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reati presupposto i seguenti reati:

Art. 316 bis c.p. – Malversazione ai danni dello Stato

Commette il reato chiunque distraga dalla finalità a cui erano destinate somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea, assegnate per favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. Per distrazione s'intende una destinazione diversa delle somme ricevute da quella istituzionalmente prevista; pertanto, è l'uso delle somme ad essere distorto, non il conseguimento, che è legittimo.

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato

La condotta consiste nell'indebito conseguimento delle somme di denaro di cui alla norma precedente, ottenuto attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti fatti non veri, oppure nell'omissione di informazioni dovute che, ai sensi delle norme procedurali riguardanti il procedimento erogativo, il soggetto richiedente è tenuto a fornire all'autorità procedente. È indebito il beneficio, che senza l'utilizzazione o la presentazione del falso documento o la falsa dichiarazione, ovvero fornendo le informazioni richieste, non si sarebbe ottenuto. Il delitto si consuma col conseguimento indebito del beneficio, sempreché lo stesso superi Euro 3.999,96. Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 il fatto costituisce solo illecito amministrativo. Il dolo richiesto è specifico, dovendo il fatto essere commesso al fine di conseguire l'erogazione, per cui l'errore sulla genuinità del documento o sulla veridicità delle dichiarazioni esclude il dolo.

Art. 640, secondo comma, n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Ad esempio, il reato è configurabile nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, perché supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri ed inducendo in errore la controparte pubblica, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico di pertinenza dello Stato o di altro Ente Pubblico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento,

venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Art. 317 c. p. – Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Artt. 318 e 321 c. p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Ai sensi dell'art. 318 c.p. è punito il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa mentre l'art. 321 c.p. prevede che le pene stabilite da alcuni articoli del Codice Penale tra cui l'art. 318 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Artt. 319 e 321 c. p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Ai sensi dell'art. 318 c.p. è punito il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. L'art. 321 c.p. estende la pena prevista dall'art. 319 c.p. anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Artt. 319 ter e 321 c. p. - Corruzione in atti giudiziari

Secondo l'art. 319 ter c.p.: *“se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.”* L'art. 321 c.p. estende la pena prevista dall'art. 319 ter c.p. anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Artt. 320 e 321 c. p. - Corruzione di persone incaricate di pubblico servizio

Secondo l'art. 320 c.p. *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”*

Art. 322 c. p - Istigazione alla corruzione

Secondo tale fattispecie chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Art. 322 bis c. p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri

Tramite il richiamo all'art. 322-bis c.p. viene estesa la qualifica del soggetto attivo del reato. In particolare, i reati di corruzione richiamati dall'art. 25 del Decreto, si configurano anche qualora vengano commessi da funzionari operativi presso i principali organi dell'Unione Europea (Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia), di altri stati e di organizzazioni pubbliche internazionali

Art. 319 - quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Secondo la fattispecie in questione è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Art. 346-bis Traffico di influenze illecite

La fattispecie punisce chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico agente, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita (anche se la capacità di influenza del mediatore è, nella realtà, inesistente) oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio. È bene precisare che è punibile non soltanto il mediatore, ma anche colui che offre denaro o altra utilità. Non si distingue quindi fra posizione del compratore e del venditore d'influenza, entrambi ugualmente puniti per le rispettive condotte.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture ex art 356 c.p.

Questa fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità). Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni o servizi: il delitto di frode nelle pubbliche forniture, infatti, è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione ma anche di un contratto di appalto. In altri termini, l'articolo 356 c.p. punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., VI, 27 maggio 2019).

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 bis sono penalmente rilevanti ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa dell'ente, le condotte di seguito descritte nella misura in cui ledono gli interessi finanziari della UE

Art. 314, comma 1, c.p. - Peculato (ad eccezione del peculato d'uso)

Commette il suddetto reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Commette il suddetto reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

Vedi supra

A beneficio di chiarezza si evidenzia come, mentre per la violazione dell'art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) ai fini dell'imputabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 rilevi se il fatto viene commesso in danno dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione europea, per i reati previsti agli artt. 314, 316 e 323 c.p. peculato e abuso d'ufficio rilevano soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e non quelli nazionali. Circostanza che riduce drasticamente l'ambito di applicazione dei reati di peculato (nella duplice veste degli artt. 314 e 316 c.p.) ed abuso d'ufficio soltanto ai rapporti che rilevano a livello comunitario.

Un approfondimento a parte meritano i reati di corruzione (artt. 318, 319, 320 e 321 c.p.), peculato (314 e 316 c.p.) e di abuso d'ufficio (323 c.p.) che rientrano nel novero dei cd. reati propri, ovvero di quei reati che possono essere commessi da soggetti che rivestono una determinata qualifica (ovvero quella di Pubblico Ufficiale o di incaricato di Pubblico Servizio).

Come già evidenziato peraltro anche nel dossier per l'esame parlamentare, non appare chiaro – ad esempio, nel caso del peculato che presuppone che l'autore del reato che abbia, per ragione di ufficio o servizio, il possesso o disponibilità della cosa o denaro e se ne appropri - come possa configurarsi, in tali casi la circostanza che il reato sia realizzato nell'interesse dell'ente stesso, cui l'autore è legato da rapporto funzionale e dunque come possa a tali ipotesi applicarsi la disciplina del D.lgs. n. 231 del 2001. Tale obiezione è, almeno in parte, superabile per due ordini di motivi.

- i) Il primo riguarda le società per le quali tali fattispecie saranno rilevanti. Oltre agli enti pubblici economici, vi sono anche le società partecipate o in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica: in questi enti alcuni soggetti assumono qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta (c.d. P.A. in senso oggettivo). Si tratta, comunque, di fattispecie che dovrebbero già rientrare nell'ambito della prevenzione operata dai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione, alla luce della nozione allargata di corruzione, che costituisce, come è noto, elemento distintivo del sistema introdotto dalla legge 190/2012. Questa ipotesi, tuttavia, non è applicabile a Acqua di Parma S.r.l.

Il secondo motivo riguarda il concorso nel reato proprio. L'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio, senza dazione o promessa di utilità (in quanto altrimenti si potrebbe ad integrare fatti di corruzione). Il tema della rilevanza del concorso ai fini della responsabilità 231 è stato già evidenziato dalle Linee-Guida di Confindustria pubblicate nel 2014 proprio in relazione al reato di abuso d'ufficio, anche se all'epoca non era inserito nell'elenco dei reati presupposto.

Reati societari

Ai sensi dell'art 25-ter del Decreto 231 sono considerati come reati presupposto i seguenti reati.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

La condotta tipica consiste nella consapevole esposizione all'interno dei bilanci o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge di fatti materiali rilevanti in veritieri o nell'omissione della comunicazione di fatti materiali rilevanti imposta ex lege relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza, al fine di trarre profitto per sé o per altri. Il falso deve essere rivolto ai soci o al pubblico e tale da indurre concretamente in errore.

Art. 2621-bis c. c. – Fatti di lieve entità

Disciplina le pene per i fatti di cui all'art. 2261 c.c. qualora siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società.

Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

La condotta è analoga a quella dell'art. 2261 c.c. ma riferita a società quotate.

Art. 2625 c.c., secondo comma – Impedito controllo

Destinatari della norma penale sono gli amministratori, i quali occultano documenti o impiegano altri idonei artifici per impedire o comunque ostacolare le attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

La norma punisce gli amministratori che, in difetto di una delibera assembleare, riducono il capitale sociale, restituendo i conferimenti o liberando i soci dall'obbligo di effettuarli.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

La norma consta di due ipotesi: la ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati a riserva, ovvero la ripartizione di riserve non distribuibili per legge.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

La norma è diretta a tutelare i creditori sociali, assicurando l'effettività e integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, quali le riduzioni del capitale, le scissioni e le fusioni, sanzionando tali operazioni qualora cagionino danno ai creditori.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Il reato è integrato dal comportamento di amministratore di società con titoli quotati sui mercati finanziari che omette di comunicare l'esistenza di un conflitto d'interessi in una determinata operazione sociale.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Le condotte incriminate consistono nell'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote e nella rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione della società. La norma è strutturata come delitto di evento, è quindi necessario che le condotte determinino concretamente una formazione solo apparente del capitale sociale.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

La norma punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

La fattispecie criminosa è integrata da ogni comportamento di fraudolenta elusione delle disposizioni legislative in tema di esercizio del diritto di voto.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

La fattispecie punisce la diffusione di notizie false ed il porre in essere operazioni simulate o altri artifici che provocano un'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o che incidono sulla fiducia del pubblico sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Art. 2638 c.c., primo e secondo comma – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La norma regola il corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza, indirizzando il precetto penale agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori e agli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Oggetto materiale del reato è l'esposizione falsa di comunicazioni, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero il nascondimento di fatti che si ha l'obbligo di comunicare.

Reato societario di corruzione tra privati

L'art. 25-ter del Decreto 231 richiama, oltre ai reati societari come sopra definiti le fattispecie di corruzione tra privati.

Art. 2635 c.c., terzo comma – Corruzione tra privati

Corruzione tra privati come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 38/2017.

Art. 2635 bis – Istigazione alla corruzione

La norma punisce chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Ai sensi dell'art. 24-bis, D. Lgs. 231/2001 sono considerati come reato presupposto i seguenti reati.

Art. 491 bis c.p. – Falsità in un documento informatico pubblico o privato

La condotta illecita consiste nella falsificazione di documento informatico pubblico o privato ovvero di qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La condotta illecita consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nell'introdursi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere l'accesso di terzi. La pena comminata è aggravata se il fatto è commesso da un incaricato di un pubblico servizio con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, se il reo nel commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulle persone, se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

La condotta illecita consiste nel procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno procurandosi, riproducendo, diffondendo, comunicando o consegnando abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure fornendo indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615 quinques c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

La condotta illecita consiste nel diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico redatto dal reo o da altri il cui scopo o effetto sia il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

La condotta illecita consiste nell'intercettazione, interruzione o impedimento fraudolento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi

Art. 617 quinques c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

La condotta illecita consiste nell'installare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Art.635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La condotta illecita consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art.635 ter c.p – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

La condotta illecita consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità

Art.635 quater c.p – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

La condotta illecita consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui oppure ostacolare gravemente il loro funzionamento attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi ovvero mediante le condotte di cui al precedente art. 635 bis.

Art.635 quinques c.p – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

La condotta illecita consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il loro funzionamento.

Art.640 quinques c.p – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La condotta illecita attiene alla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

Delitti in materia del diritto d'autore

Ai sensi dell'articolo 25-novies del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reati presupposto i seguenti reati.

Art.171 comma 1 lettera a bis della l. n. 633/1941 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

Art. 171 comma 3 della l. n.633/1941 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

Art. 171 bis comma 1 della l. n.633/1941 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

Art. 171 bis comma 2 della l. n.633/1941- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati

Art. 171 ter della l. n. 633/1941- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o upporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

Art. 171 septies della l. n. 633/1941 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

Art. 171 octies della l. n.633/1941 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Ai sensi dell'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001 è considerato come reato presupposto il seguente reato.

Art. 377 – bis c.c. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria

La fattispecie sanziona la condotta di colui che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante l'impiego della violenza o della minaccia, o con offerta o promessa di

denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Ai sensi dell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 è considerato come reato presupposto il seguente reato.

Art. 22, comma 12- bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

La fattispecie stabilisce che le pene per il fatto previsto dal comma 12 del medesimo articolo (che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, revocato o annullato) sono aumentate da un terzo alla metà in tre casi:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c. p.

Nello specifico, l'art. 603-bis c.p. punisce chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reato presupposto una lunga lista di reati in tema di contraffazione e alterazione di monete, carte di credito,

Considerata l'attività svolta dalla Società si ritengono rilevanti ai fini dell'inserimento nel MOG, solo i seguenti reati relativi ai diritti di proprietà industriale come brevetti e marchi.

Art. 473 c.p.- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Reati contro la personalità individuale

Ai sensi dell'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reato presupposto i seguenti reati.

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile

Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile

Art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico

Art. 600 quater 1 c.p. – Pornografia virtuale

Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601 c.p. – Tratta di persone

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Costituisce reato il reclutamento di manodopera allo scopo di:

- destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori,
- impiegarla, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento manodopera.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Art. 609 undecies – Adescamento di minorenni

Questi reati tutelano il diritto di libertà individuale, in quanto prevedono fatti che annullano completamente la personalità del soggetto passivo, che viene ridotto in schiavitù fisica o psichica.

Reati di intermediazione illecita a sfruttamento del lavoro

Ai sensi dell'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reato presupposto i seguenti reati previsti dal D.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.

Art. 22 comma 12-bis - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter - disposizioni contro le migrazioni clandestine

Art. 12 comma 5 – Disposizioni contro le migrazioni clandestine

Reati in materia di criminalità organizzata (o cosiddetti delitti associativi)

Ai sensi dell'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reato presupposto i seguenti reati:

Art. 416 c.p.- Associazione per delinquere

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 407 co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio

Ai sensi dell'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reati presupposto i seguenti reati.

Art. 648 c.p. - Ricettazione

La condotta consiste nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento di beni, denaro od altra utilità di provenienza illecita, ovvero l'intromissione per farli acquistare, ricevere od occultare da altri, al fine di procurarsi o procurare ad altri un profitto, sempre che il soggetto agente non sia concorso alla commissione del delitto da cui denaro/bene/utilità provengono.

Art. 648 bis - Riciclaggio

La condotta incriminata consiste nella sostituzione, nel trasferimento o in qualsiasi altra operazione che sia idonea ad ostacolare l'identificazione di denaro, beni o altro di provenienza illecita, sempre che il soggetto non sia concorso alla commissione del delitto da cui denaro/bene/utilità provengono.

Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La condotta illecita consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da altri delitti, sempre che il soggetto non abbia concorso nella commissione del delitto da cui denaro/beni/utilità provengono, né nei reati di ricettazione o di riciclaggio.

Art. 648 - ter.1 c.p. Auto riciclaggio

Il reato si configura qualora un soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Reati di omicidio colposo o lesioni colpose commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza

Ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reati presupposto i seguenti reati:

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

La fattispecie punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. La norma prevede delle pene maggiori nel caso in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali

La fattispecie punisce chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale. La pena nel caso in cui la lesione sia grave o gravissimo è aumentata.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla norma se i fatti che comportano una lesione grave o gravissima sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aumentata ulteriormente.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti di lesioni personali, lesione gravi e gravissime, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Delitti contro l'industria e il commercio

Ai sensi dell'art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reato presupposto i seguenti reati, che sono caratterizzati dalla consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Art.513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

La norma sanziona a querela della persona offesa chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, qualora il fatto non costituisca più grave reato.

Art.513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia e violenza

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Art.514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

La norma sanziona chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

Art.515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità. Diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca più grave delitto.

Art.516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art.517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La norma punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, qualora il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge.

Art.517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La norma sanziona chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero introduca nel territorio dello Stato o ancora detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione, gli stessi beni. Le condotte delineate dalla norma, dunque, risultano riconducibili a due categorie principali: quella prettamente industriale (fabbricazione e utilizzo) e quella più spiccatamente commerciale (vendita). La fattispecie, così come modificata dalla legge n.99/2009, sostituisce, ampliandola, la previsione di cui all'art.127 del D.Lgs. n.30/2005 (Codice della proprietà industriale).

Art.517 quater c.p – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art 25 quater costituisce un unicum all'interno del D.Lgs. 231/2001 dato che, con esclusione dell'art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999, si limita a richiamare genericamente tutti i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale o da altre leggi speciali (a mero titolo esemplificativo: art. 270 c.p. - Associazioni sovversive e art. 270 quinquies.1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo ecc).

Costituiscono reato presupposto di tale illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Si riportano di seguito i più rilevanti:

Art. 270 bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

È punita la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e il finanziamento di associazioni dirette a compiere atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 2 della Convenzione Internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo

La condotta incriminata consiste nel fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

Art. 270-quater c.p.- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-quinques c.p.- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-sexies c.p.- Condotte con finalità di terrorismo

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in l. 6/02/1980, n. 15 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La condotta incriminata consiste nel caso in cui, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Reati di razzismo e xenofobia

Ai sensi dell'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001 è considerato come reato presupposto il reato previsto dall'art. 3, comma 3-bis, della L. 654/1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale), il quale sanziona le condotte di istigazione e commissione di atti di violenza per motivi etnici, nazionali o religiosi.

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee.

Reati ambientali

Ai sensi dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reati presupposto i seguenti reati:

Art. 452-bis c.p. – inquinamento ambientale

L'art. 452-bis c.p. punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di una risorsa ambientale (acqua, aria, suolo, sottosuolo), di un ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna

Art. 452-quater c.p. – disastro ambientale

L'art. 452-quater c.p. punisce più gravemente chiunque provochi l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, irreversibile o comunque difficilmente eliminabile, ovvero offenda la pubblica incolumità

Art. 452-quinquies c.p. – delitti colposi contro l'ambiente

L'art. 452-quinquies c.p. dispone che, nel caso in cui i fatti di cui agli articoli precedenti siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono ridotte. In altri termini, le condotte descritte nei precedenti sono penalmente sanzionabili anche se commesse per imprudenza, imperizia e / o mancanza di diligenza.

Art. 452-octies c.p. – circostanza aggravante

Art 256 del D. Lgs n. 152/2006 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata

L'articolo in oggetto punisce "chiunque" effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Ai fini della configurabilità del reato, quindi, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale.

Art 257 del D. Lgs n. 152/2006 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio

L'articolo sanziona chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Art. 258 comma 4, secondo periodo del D. Lgs n. 152/2006

La norma sanziona chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto

Art. 259 comma 1 del D. Lgs n. 152/2006 - traffico illecito rifiuti

L'articolo sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito transfrontaliero

Art. 260-bis del D. Lgs 152/2006 - Condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate

L'articolo 260 bis sanziona le seguenti: (i) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito; (ii) del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura; (iii) composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserimento di un certificato; (iv) falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; (v) condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico; (vi) condotta del trasportatore che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; (vii) trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Art. 279 comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 - Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni

È sanzionata la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione.

Reati tributari

A partire dal 24 dicembre 2019, il cd Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" ha esteso la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche ai seguenti reati tributari già previsti e perseguiti dal D.lgs. 74/2000 rilevanti con riferimento al territorio nazionale:

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 8 - Emissione di fatture per operazioni inesistenti

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

In data 15 luglio 2020 il D. Lgs. 75/2020, ha recepito la direttiva comunitaria PIF in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea e ha quindi ampliato il novero dei reati presupposto di natura tributaria includendovi anche i delitti di seguito indicati, laddove presentassero elementi di rilevanza (IVA evasa superiore a 10 mln €) e transnazionalità (azioni od omissione compiute nel territorio di due o più stati membri dell'UE):

Art. 4 - Dichiarazione infedele

Art. 5 - Delitti di omessa dichiarazione.

Art. 10 quater – Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere

Reati rilevanti con riferimento al territorio nazionale

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti

È punita la presentazione di dichiarazioni IVA e IRES fraudolente in quanto riportanti elementi passivi fittizi (per un ammontare di €100.000), creati avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per operazioni inesistenti si intende quelle non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi (o anche l'imposta sul valore aggiunto) in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Il riferimento qui è ad un'attività di fatturazione che non rispecchia in tutto o in parte i servizi effettivamente resi dall'ente e che, ciò nonostante, viene registrata nei libri sociali con lo scopo di evadere IRES e IVA.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti: (i) effettuazione di operazioni simulate (intendendosi quelle poste in essere con la volontà di non realizzarle - in tutto o in parte-ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti) o in alternativa (ii) impiego di documenti falsi o in alternativa di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria; (iii) presentazione di dichiarazioni IVA o IRES di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi (purché superiore alla soglia di punibilità prevista dalla normativa)

La fattispecie considera il fatto commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La normativa prevede specifiche soglie di punibilità sotto le quali il fatto non costituisce reato (cfr. allegato 1).

L'utilizzo dei cd. "mezzi fraudolenti" rappresenta il punto focale del delitto in questione. A tal proposito si segnala che, in base ad un orientamento consolidato, non sono oggetto di sanzione, quindi, i comportamenti meramente omissivi ma è necessaria una condotta commissiva (un quid pluris) rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie. In altri termini sarebbe necessaria una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile. Ad esempio, non costituisce mezzo fraudolento la mera violazione degli obblighi di fatturazione.

Art. 8 - Emissione di fatture per operazioni inesistenti

È punita la condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

E' punita la condotta di occultamento o distruzione di documenti contabili ovvero di quei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Tale fattispecie si integra sia (i) nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia (ii) nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore

a euro 50.000 con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

Connotazione comune tra tutte le fattispecie di reato introdotte è la finalità delle condotte considerate delittuose volte evadere due specifiche tipologie di imposte, quelle sui redditi (IRES) e quelle sul valore aggiunto (IVA). L'elemento soggettivo è, infatti, il dolo specifico. In altri termini sono punite condotte perpetrate allo specifico fine di evadere IRES e IVA, e non quelle poste in essere con un obiettivo diverso che ciò nonostante hanno come conseguenza - diretta o indiretta - l'evasione delle suddette imposte.

Rilevanti solo se compiute nel territorio di due o più stati membri della UE

Art. 4 - Dichiarazione infedele

Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa all'IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore. La fattispecie, quindi, criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.

Art. 5 - Delitti di omessa dichiarazione

Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sull'Iva, non presenta, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.

Art. 10 quater- indebita compensazione

Commette il reato chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 17, crediti non spettanti o inesistenti. Non è sufficiente, evidentemente, ad integrare il reato, un mancato versamento ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti. È del resto, proprio la condotta, necessaria, di compensazione ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato di cui all'art. 10 quater, rispetto ad una fattispecie di mero omesso versamento.

Reati di contrabbando

Ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 sono considerati come reati presupposto una serie di reati collegati alle attività di trasporto doganale. Di seguito si riportano solo i reati che potenzialmente potrebbero configurarsi durante lo svolgimento delle attività da parte di Acqua di Parma.

Art. 282 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

L'articolo sanziona chi introduce merci nel territorio nazionale senza passare la linea doganale o omettendo di versare i diritti dovuti.

Art. 283 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

Art. 284 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Art. 285 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

Art. 286 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

Art. 287 DPR n. 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

Art. 288 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali

Art. 290 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art. 291 DPR n. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Reati transnazionali

Ad integrazione della lista dei cd reati presupposto prevista dal D.lgs. 231/2001, la L. 146/2006 infoltisce il novero dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa va degli enti una serie reati rilevanti solo se commessi in ambito transnazionale.

Si noti che, gran parte dei reati ivi descritti, sono stati nel tempo inseriti tra i reati presupposto, risultando rilevanti anche se commessi in territorio nazionale (cfr. tra i più rilevanti riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, associazione per delinquere e associazione per delinquere a stampo mafioso).

Art. 416 c.p. - Associazione a delinquere

La condotta consiste quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 291 quater DPR 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La condotta consiste nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis,

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 74 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 - DPR 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

La condotta consiste nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 12 D.Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

La condotta illecita consiste nel trarre profitto anche indiretto, compiendo atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La condotta illecita consiste nel, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

La condotta illecita consiste nel caso in cui, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, si aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 della legge contempla diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Ai sensi dell'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001 introdotta dal D. Lgs. 184/2021 sono considerati come reati presupposto i seguenti reati:

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La condotta illecita consiste nell'indebito utilizzo, senza esserne titolare, di carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, al fine di trarne profitto per sé o per altri. È altresì punita la condotta di chi al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui sopra, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

La condotta illecita consiste nella produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione o nel procurare in qualsiasi modo a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono specificamente adattati al medesimo scopo al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di tali reati, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

La condotta illecita consiste nell'alterazione in qualsiasi modo del funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

In aggiunta, il secondo comma dell'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001 prevede ulteriori sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti a meno che il fatto integri un altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

3.1.3. I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri oggettivi

Come già accennato, affinché vi sia un'attribuzione in concreto di responsabilità in capo all'Ente occorre che siano soddisfatti alcuni criteri di stampo oggettivo ed altri di stampo soggettivo.

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 pone tre criteri di natura oggettiva, in base ai quali è appunto possibile attribuire all'Ente la responsabilità per un reato commesso nell'esercizio dell'attività tipica. I criteri in questione sono i seguenti:

- **il reato è stato commesso nell'interesse dell'Ente o a suo vantaggio, e**

Il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l'attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l'Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell'Ente; la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'Ente. al momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità.

- **gli autori del reato sono persone fisiche che ricoprono una posizione apicale all'interno dell'Ente, oppure una posizione subordinata ai primi, e**

La seconda categoria di soggetti in questione non pone particolari problemi di individuazione, risolvendosi in sostanza nei prestatori di lavoro subordinato.

Più complessa, invece, è l'individuazione dei soggetti di cui alla prima categoria. La normativa identifica espressamente come tali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, soggetti che in pratica coincidono con le

figure degli amministratori e dei direttori generali. Tuttavia, simili funzioni possono essere ricoperte in via derivativa grazie alla c.d. “delega di funzioni” e quindi anche il soggetto delegato, pur se formalmente legato all’Ente da un rapporto di lavoro subordinato, deve rientrare in questa categoria. D’altro canto, la normativa identifica la posizione “apicale” anche in colui che esercita tali funzioni limitatamente ad un’unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; con il che la categoria è ulteriormente allargata a soggetti, formalmente prestatori di lavoro, che eseguono la loro attività al di sotto di Presidente, Amministratore Delegato. Soprattutto, la normativa coinvolge nella categoria in esame i soggetti che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell’Ente. Con tale espressione pare debba intendersi non solo l’amministratore di fatto, ma anche quella ad esempio del socio non amministratore che, detenendo la maggioranza assoluta delle azioni, è in condizione di determinare in modo significativo la politica aziendale.

- **gli autori del reato non hanno agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.**

Si tratta di un criterio negativo, speculare rispetto al primo. Se il soggetto autore del reato ha avuto finalità diverse dal profitto dell’Ente, viene meno il collegamento tra il reato e l’Ente medesimo e quindi la “rimproverabilità” di quest’ultimo. In una simile situazione, sarebbe irrilevante il profitto che in concreto l’Ente potrebbe aver conseguito, in deroga al primo criterio sopra indicato. Tuttavia, se l’autore del reato ha agito anche solo in parte nell’interesse dell’Ente, quest’ultimo rimane responsabile per il reato.

3.1.4. I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri soggettivi

Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 pongono invece i criteri di natura soggettiva per la responsabilità dell’ente. Il Legislatore, infatti, ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera riconducibilità oggettiva del reato all’attività dell’Ente, ma che fosse anche necessaria una qualche forma di provvedimento specifico all’Ente stesso. Queste forme sono state individuate nel fatto che il reato si sia realizzato come espressione della politica aziendale, e quindi sia attribuibile ai soggetti in posizione apicale, oppure che il reato derivi da una colpa di organizzazione, e quindi sia attribuibile oggettivamente ai subordinati.

Relativamente ai reati di natura colposa in materia di salute e sicurezza, tra le forme di provvedimento specifico da attuare a cura dell’ente, l’art. 30 del D. Lgs. 81/08 suggerisce l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza secondo i requisiti della norma BS ISO 45001 che ha sostituito la BS OHSAS 18001 a seguito della pubblicazione nel marzo 2018 della norma internazionale (ISO 45001 - “*Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with guidance for use*”), quale esimente, se correttamente attuato ed applicato.

- **I soggetti in posizione apicale ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo o “Compliance Programs”**

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all’interno dell’Ente, la legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d’impresa dell’Ente stesso e quindi ne presuppone la responsabilità, salvo prova contraria. Peraltro, non vi è solo un’inversione dell’onere della prova, ma la prova stessa è vincolata a specifici parametri. In altre parole, in questi casi è l’Ente che deve fornire la prova della propria “innocenza” e questa prova deve consistere nel fatto che:

- prima della commissione del reato, l’Ente ha adottato ed attuato in modo efficace un Modello di Organizzazione e Controllo 231 e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso;
- l’Ente ha affidato ad un proprio organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, compiti di vigilanza circa il funzionamento e l’osservanza del modello;

- l'autore del reato lo ha commesso eludendo fraudolentemente il modello;
- l'organismo interno di vigilanza ha svolto in modo adeguato i propri compiti.

Sostanzialmente, quindi, l'adozione di un corretto modello di organizzazione e di gestione è cruciale per escludere la responsabilità dell'Ente. A contrario, quindi, la mancata adozione di un Modello di Organizzazione e Controllo 231 o la sua inidoneità non consentiranno in nessun caso una qualche difesa. Secondo la relazione accompagnatoria al D.lgs. 231/2001, «all'ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati», sulla falsariga dei Compliance Programs statunitensi.

La normativa tipizza il contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo 231, stabilendo che questo deve contenere:

- l'individuazione delle attività aziendali esposte al rischio di commissione del reato;
- la previsione di specifici protocolli, calibrati in funzione di prevenire il reato, che stabiliscano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie, nuovamente calibrate in funzione di prevenire il reato;
- la previsione di obblighi informativi nei confronti dell'organismo interno di vigilanza;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

In sostanza, l'idoneità del Modello di Organizzazione e Controllo 231 presuppone una corretta ricognizione delle aree a rischio ed impone la procedimentalizzazione delle attività dell'Ente, funzionale a prevenire la commissione del reato. Inoltre, il modello deve essere supportato da un'opera di controllo sul suo funzionamento, condotta da uno specifico organo dell'Ente, e da un adeguato supporto sanzionatorio interno.

• **I soggetti in posizione subordinata ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata all'interno dell'Ente, la responsabilità di quest'ultimo è connessa alla violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza sul subordinato. Non sussiste violazione dell'obbligo qualora l'Ente abbia adottato ed attuato un Modello di Organizzazione e Controllo 231 idoneo a prevenire la commissione del reato. Contrariamente a quanto esaminato in relazione ai soggetti in posizione apicale, l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 integra una presunzione di conformità a favore dell'Ente, posto che l'onere della prova circa l'inidoneità del modello stesso spetta all'accusa.

Di nuovo, la normativa tipizza il contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo 231, stabilendo che questo deve prevedere:

- misure idonee a garantire che l'attività aziendale venga svolta nel rispetto della legge;
- misure idonee a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio;
- verifiche periodiche sul suo funzionamento e modifiche strutturali in caso di violazione alle prescrizioni ivi contenute o in caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

3.1.5. Le sanzioni

La normativa in commento prevede l'applicabilità delle seguenti sanzioni:

- **Sanzioni pecuniarie**

La sanzione pecuniaria viene sempre applicata. L'importo della sanzione va da un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00 (aumentabile fino al triplo in caso di pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione oppure commessi nello svolgimento di una medesima attività) e, nella sua commisurazione, l'autorità giudiziaria tiene conto sia delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (la sanzione deve essere efficace) sia dei seguenti aspetti:

- la gravità del fatto;
- il grado di responsabilità dell'ente;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto;
- l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

- **Sanzioni interdittive**

Sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 2 anni² E si applicano, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una di queste condizioni:

a. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata agevolata da gravi carenze organizzative;

b. vi è reiterazione degli illeciti.

- **Confisca del prezzo o del profitto del reato**

² La L. 3/2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*) ha introdotto delle modifiche al regime di applicabilità delle sanzioni interdittive, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001. La sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" se il reato presupposto è stato commesso da un soggetto apicale; durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" se il reato presupposto è stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

Al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca in tal modo, questa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

- **Pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza, che viene effettuata a spese dell'ente, può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

3.2. I “Compliance Programs” e le Linee Guida di Confindustria

3.2.1. Premessa: una definizione di “Compliance Program”

Come accennato in precedenza, il fatto materiale che genera la responsabilità a carico dell'Ente è il reato commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale o subordinata all'interno dell'Ente medesimo, ma affinché vi sia in concreto una responsabilità a carico dell'Ente occorre un *quid pluris*: nel caso di soggetti in posizione apicale, l'assenza di una “situazione organizzativa” tesa ad impedire il reato³; nel caso di soggetti in posizione subordinata, un deficit di direzione e vigilanza⁴. In entrambi i casi, quindi, diventano cruciali per escludere la responsabilità i “modelli organizzativi”, i quali «sono stati assunti dal legislatore delegato come “espressivi” di una “colpa di organizzazione”, la cui regola di diligenza è orientata alla prevenzione dei reati che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa»⁵.

Il termine “Modello di Organizzazione e Controllo 231” è entro certi limiti potenzialmente fuorviante: in sostanza, al di là del contenuto del “modello” come individuato dalla legge, il concetto si riferisce ad un insieme di componenti che variano dall'organizzazione aziendale concreta, alle procedure interne di organizzazione, gestione e controllo del business, alle politiche di comportamento dell'impresa; tutte queste componenti, nel loro insieme, devono essere orientate alla prevenzione dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente. In altre parole, la concreta struttura che la singola impresa si è data deve essere finalizzata non più solo alla massimizzazione dei ricavi, propria del concetto stesso di business, ma anche alla protezione da comportamenti distonici rispetto alle norme penali di riferimento. Probabilmente il concetto è meglio reso dal termine “compliance programs”, letteralmente “programmi di conformità”, che definisce un progetto esecutivo di orientamento dell'attività aziendale verso la corretta applicazione di determinate regole giuridiche e comportamentali.

La normativa consente espressamente che le Organizzazioni imprenditoriali di riferimento possano emanare delle Linee Guida per la costruzione di questi modelli organizzativi. È opportuno comunque precisare da subito che queste Linee Guida non costituiscono un documento immediatamente esecutivo, ma costituiscono solo un orientamento per la corretta definizione all'interno della singola struttura aziendale dei necessari “compliance programs”.

Confindustria ha appunto emanato queste Linee Guida (oggetto di aggiornamento a giugno 2021) che, come per legge, sono state sottoposte al Ministero della Giustizia, il quale non ha ritenuto di muovere alcuna osservazione critica in merito. Le Linee Guida di Confindustria sono state successivamente in più momenti aggiornate dall'Associazione al fine di adeguarle all'evoluzione della normativa in materia di responsabilità dell'ente. Queste Linee Guida hanno costituito il punto di riferimento anche per Acqua di Parma S.r.l. nello sviluppo e costante adeguamento del Modello 231, in particolare con riferimento ai seguenti principi di controllo:

³ Così Alessandri, «Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche», in Riv. Trim. Dir. Pen. dell'Economia, 2002, pag. 49.

⁴ Ibidem, pag. 49.

⁵ Ibidem, pag. 50.

1. *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

2. *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.*

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

3. *“I controlli devono essere documentati”.*

Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente anche tramite la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

3.2.2. Il processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come processo di risk management: la definizione di “rischio accettabile”

Le Linee Guida definiscono le caratteristiche essenziali del processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come un tipico processo di gestione e valutazione dei rischi (risk management e risk assesment). L'obbligo previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera a) e b) D.lgs. 231/2001, infatti, comprenderebbe «l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231 e «la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati ».

In questo contesto, diventa cruciale la definizione di “rischio accettabile”. A tal proposito, le Linee Guida statuiscono espressamente che «il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere, ma che la logica dei costi non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva». Quindi, il costo economico del sistema è di per sé secondario rispetto al bene protetto. Viceversa, il “rischio accettabile” viene identificato in un «sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE⁶», in linea con la disposizione normativa che prevede quale criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità l'elusione fraudolenta del modello di organizzazione.

Di conseguenza, la soglia di rischio deve essere tale da escludere che il soggetto operante in nome e per conto dell'azienda sia all'oscuro delle direttive aziendali e che il reato possa essere commesso a causa di un errore di valutazione delle direttive medesime.

⁶ L'uso del maiuscolo e della sottolineatura è nel testo originale.

3.2.3. Le fasi prodromiche alla costruzione del sistema

L'obiettivo del processo è, ovviamente, «la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione». Per fare ciò, altrettanto ovviamente, è indispensabile una preventiva analisi delle attività, per definirne la corretta procedimentalizzazione.

A questo scopo, nell'ambito di un'attività di risk assessment, vengono individuate tre fasi distinte:

- esame degli ambiti aziendali di attività, individuando attività e/o funzioni e/o processi, al fine di definire una mappa delle aree a rischio;
- analisi dei rischi potenziali, al fine di definire una mappa documentata delle potenziali modalità di commissione degli illeciti nelle aree a rischio già individuate in precedenza;
- valutazione, ed eventuale adeguamento, del sistema di controllo preventivo già esistente, oppure costruzione del sistema di controllo preventivo prima non esistente, al fine di definire una descrizione documentata del sistema posto in essere.

Questo sistema «dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un “livello accettabile”», ovvero che il sistema sia aggirabile solo fraudolentemente.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN ACQUA DI PARMA S.R.L.

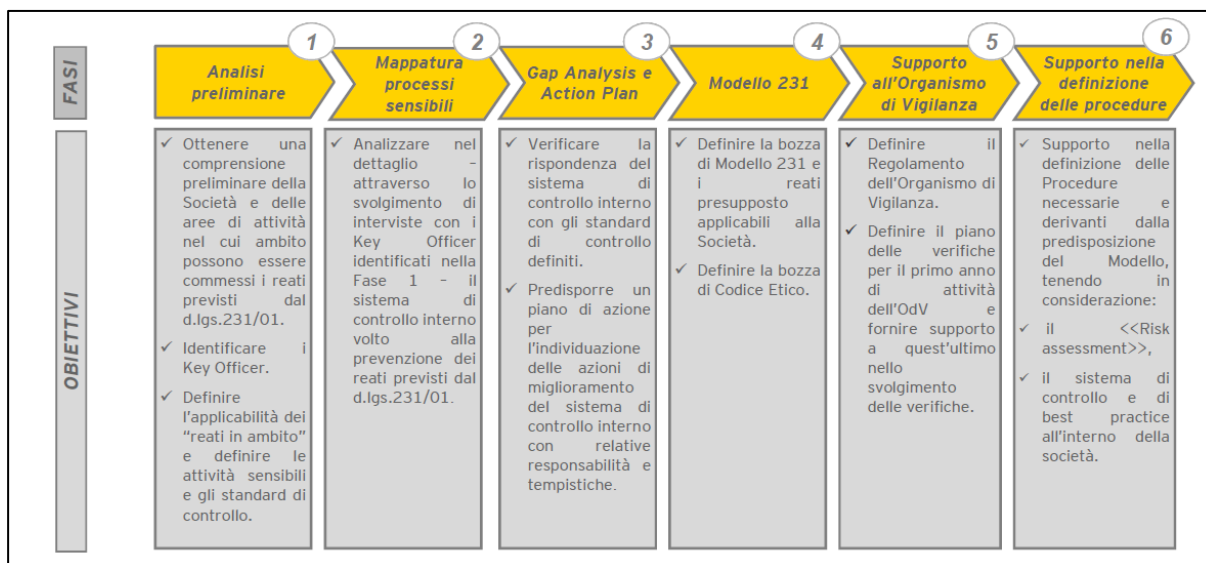
4.1. Sintesi del “Progetto 231” di sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo 231

Durante l'incontro del 19 luglio 2022 è stato presentato l'avvio del “Progetto 231” finalizzato allo sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo della società ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 231/01 e delle linee guida di Confindustria.

Il Progetto è stato realizzato con il supporto dello Studio Legale Tributario in associazione con EY.

Nel corso del progetto, il Gruppo di Lavoro ha significativamente coinvolto sia le funzioni aziendali competenti - nell'attività di comprensione, analisi e valutazione, nonché condivisione dei vari temi -; sia il Comitato Guida del Progetto - composto ~~dal Presidente,~~ dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale della società -, con informative periodiche sull'avanzamento del progetto e incontri mirati alla condivisione dei passi successivi e all'indirizzo di criticità emerse nel corso del Progetto.

Il Progetto si è articolato nelle seguenti fasi.



4.1.1. Fase 1 – Analisi preliminare (Risk assessment Macro)

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Organizzazione, pianificazione, comunicazione e avvio del Progetto;
- Raccolta documentazione / informazioni preliminari;
- Analisi dell'azienda e identificazione delle aree a rischio ex 231 (aree sensibili) e dei relativi responsabili;
- Analisi e valutazione dell'ambiente di controllo di Acqua di Parma S.r.l. per identificare le eventuali carenze rispetto alle componenti chiave del Modello di Organizzazione e Controllo.

La fase 1 ha prodotto, oltre alla specifica documentazione di pianificazione, organizzazione, comunicazione e avvio del Progetto, i seguenti documenti:

1. Il documento "20221025_Analisi preliminare 231_AdP_final" finalizzato alla formulazione di linee guida per la successiva fase di analisi e valutazione di dettaglio dei rischi presenti in azienda, connessi ai cd "reati 231" (risk assessment Micro). In particolare, il documento riporta:
 - a. la definizione del quadro normativo di riferimento del Progetto;
 - b. l'individuazione delle aree di attività della società che possono essere ritenute rilevanti ai fini della responsabilità ex 231 ("Aree Sensibili"), oggetto di indagine nella successiva Fase 2.
2. Il documento "Ownership dei processi" finalizzato ad identificare la relazione tra le funzioni organizzative coinvolte e i processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto.

4.1.2. Fase 2. Mappatura dei processi sensibili (Risk Assessment Micro)

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Analisi di dettaglio delle aree a rischio identificate, attraverso interviste con i relativi responsabili.
- Identificazione degli specifici processi sensibili ai reati ex 231 emersi dall'analisi di dettaglio delle aree.
- Valutazione dei rischi attraverso la mappatura dei processi sensibili in termini di:

- Reati a cui ciascun processo risulta esposto;
- Potenziali modalità attuative del reato per ciascun processo;
- Funzioni organizzative coinvolte nel processo;
- Livello di copertura dei processi in termini di: Sistema dei poteri, Sistemi informativi, Procedure documentali, reportistica;
- Descrizione del flusso di processo.

La mappatura dei processi è stata riportata nei documenti di rendicontazione rispetto al risk assesment (file denominati “Risk Assessment”).

4.1.3. Fase 3. Gap Analysis e Action Plan

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Identificazione del quadro di protocolli micro, ideali da applicare a ciascun processo sensibile, al fine di prevenire la commissione di reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni.
- Valutazione della mappatura dei processi sensibili - effettuata in fase 2 - al fine di identificare le carenze dei processi sensibili rispetto al quadro di protocolli ideali identificati (Gap Analysis).
- Definizione del piano di azioni da attuare per lo sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo 231 nella società tenendo conto delle carenze emerse sui processi (Risk Assessment micro) e delle raccomandazioni fornite nella fase 1 del Progetto con riferimento all'ambiente di controllo e alle componenti macro del Modello (Risk Assessment Macro).

Il risultato di tali attività è riportato nei seguenti documenti:

- “*risk assessment*”
- “*action plan*” che riporta le proposte di intervento finalizzate alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo della società.

4.1.4. Fase 4. Redazione del Modello 231

La presente fase ha portato alla realizzazione delle seguenti attività:

- Implementazione del Piano di azioni di miglioramento definito alla Fase 3 del Progetto, che ha portato alla definizione, condivisione e formalizzazione di:
 - Le Componenti Macro del Modello 231 (Codice di Condotta, DOA interne, Organismo di Vigilanza,).
 - Protocolli e procedure per ciascun processo sensibile.
- Formalizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 riportato integralmente nel presente documento.

Il Modello di Organizzazione e Controllo 231 è stato approvato nella sua prima versione con delibera del consiglio di amministrazione della Società in data 17 marzo 2023.

4.1.5. Fase 5. Supporto all'organismo di vigilanza

La presente fase potrà a definire il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, che verrà presentato nella prima riunione indetta per l'Organismo di Vigilanza in data 22 marzo 2023. In tale sede, l'Organismo di Vigilanza predisporrà il piano delle verifiche per il primo anno di attività dell'OdV, valutando eventualmente se necessario lo svolgimento di attività di audit.

4.1.6. Fase 6. Supporto nella definizione delle procedure

La presente fase ha portato alla definizione di ulteriori procedure, rispetto a quelle già esistenti, che sono descritte nel documento "Protocolli_Acqua di Parma", predisposto tenendo in considerazione: il <<Risk assessment>>, il sistema di controllo e di best practice all'interno della società.

5. I PROCESSI DI ACQUA DI PARMA S.R.L. SENSIBILI AI REATI EX. D.LGS. 231/ 01

Alla luce dell'attività di risk assessment di seguito si elencano i processi aziendali che sono a rischio di commissione dei reati previsti nel D.lgs 231/2011 e successive integrazioni. Per il dettaglio del risk assessment effettuato, si rinvia al documento "Risk assessment".

Per tutti i reati non citati in questo capitolo, l'attività di risk assessment non ha rilevato aree o processi ad essi potenzialmente esposti.

5.1. Processi sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sono stati individuati i processi sensibili ai reati verso la Pubblica Amministrazione, suddivisi in tre categorie, di seguito indicate.

- Reati di frode contro lo stato e altre istituzioni pubbliche che consistono principalmente nell'indebita percezione di finanziamenti pubblici e/o nell'utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle per le quali erano stati erogati, per i quali sono stati identificati i seguenti processi sensibili:
 - Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
 - Approvvigionamento beni e servizi
 - Contatti con Organismo di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti
 - Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate: adempimenti relativi alla selezione dei candidati, alla cessazione del rapporto di lavoro, all'assolvimento degli oneri previdenziali e assistenziali ed alle relative ispezioni
 - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
 - Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
 - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
 - Gestione omaggi, sponsorizzazioni
 - Gestione dei pagamenti e della cassa
 - Gestione della contabilità
- Reati di concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità: la società in tale caso può essere soggetto attivo che corrompe il funzionario pubblico per ottenerne un beneficio, per i quali sono stati identificati i seguenti processi sensibili:
 - Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
 - Approvvigionamento beni e servizi
 - Contatti con Organismo di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti

- Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate: adempimenti relativi alla selezione dei candidati, alla cessazione del rapporto di lavoro, all'assolvimento degli oneri previdenziali e assistenziali ed alle relative ispezioni
 - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali - recupero crediti
 - Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
 - Gestione dei pagamenti e della cassa
 - Gestione della contabilità
-
- Reati di traffico di influenze illecite: si configura quando un soggetto dell'ente dà o promette denaro o altra utilità ad un soggetto terzo mediatore che vanta una relazione reale o millantata con un soggetto pubblico affinché:
 - a) il mediatore remuneri il pubblico ufficiale perché compia un atto contrario ai doveri del suo ufficio. In questo caso il denaro ricevuto dal mediatore viene utilizzato per remunerare il pubblico ufficiale (cosiddetto traffico di influenze gratuito);
 - b) il mediatore eserciti un'illecita influenza sul pubblico ufficiale; in questo caso il denaro viene dato dal committente al mediatore per compensarlo per l'influenza che questi eserciterà nei confronti del pubblico ufficiale (cosiddetto traffico di influenze oneroso).
- Si ipotizzano le seguenti aree sensibili all'interno delle quali è potenzialmente configurabile la condotta illecita:
- Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
 - Approvvigionamento beni e servizi
 - Contatti con Organismo di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti;
 - Rapporti con la PA attraverso l'attività di un soggetto terzo (intermediario / consulente)
 - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
 - Gestione dei pagamenti e della cassa
 - Gestione della contabilità

5.2. Processi sensibili ai reati societari

I reati societari sono stati suddivisi ai fini del risk assesment in due categorie:

- **Reati societari "propri":** comprendono tutti i reati previsti da decreto che riguardano l'informativa verso gli stakeholder e le operazioni effettuate sul patrimonio aziendale (quali ad esempio la distribuzione di utili e riserve, la sottoscrizione di azioni o quote sociali), per i quali sono stati identificati i seguenti processi sensibili:
 - Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
 - Approvvigionamenti beni e servizi
 - Conferimento incarichi per prestazioni professionali

- Contatti con Organismo di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti
- Gestione della contabilità
- Gestione dei Pagamenti e della cassa
- Partecipazione ad operazioni societarie
- Gestione omaggi, sponsorizzazioni
- Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Redazione del bilancio
- Spese di rappresentanza
- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali
- Contratti di acquisto e vendita con altre società del gruppo
- Incentivazione del personale
- Reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, per i quali sono stati identificati i seguenti processi sensibili:
 - Conferimento incarichi per prestazioni professionali
 - Contatti con Organismo di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti
 - Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
 - Redazione del bilancio

5.3. Processi sensibili al reato di corruzione tra privati

Per il reato di corruzione tra privati sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
- Approvvigionamenti beni e servizi
- Conferimento incarichi per prestazioni professionali
- Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale
- Partecipazione a operazioni societarie
- Spese rappresentanza
- Incentivazione del personale
- Contratti di acquisto e vendita con altre società del gruppo

5.4. Processi strumentali

Accanto ai processi sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione cosiddetti "propri" ossia all'interno dei quali si è riscontrata la potenziale possibilità / vantaggio-interesse di commettere un reato presupposto 231 e ai reati societari, sono stati identificati anche quei processi aziendali cosiddetti "strumentali", in quanto non costituiscono un'attività di per sé potenzialmente generatrice di reati ai fini 231 ma si configurano come uno strumento attraverso il quale i reati 231 (e segnatamente quello di corruzione) possono essere "finanziati".

Alcuni processi aziendali possono assumere sia carattere strumentale o di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di interesse (ad esempio per la creazione di provvista da destinare a scopi corruttivi), sia costituire un ambito proprio nel quale può essere commesso il reato 231.

Si riportano di seguito i processi strumentali identificati:

- Approvvigionamenti di beni e servizi
- Assunzione del personale
- Conferimento incarichi per prestazioni professionali
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate
- Gestione dei Pagamenti
- Gestione omaggi e sponsorizzazioni
- Incentivazione del personale
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
- Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali
- Spese di rappresentanza
- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi

5.5. Processi sensibili ai cd reati informatici

L'attività di analisi e valutazione del rischio effettuata ha identificato come "sensibile" ai reati cd informatici il processo di "Utilizzo degli strumenti informatici aziendali", relativamente ai seguenti aspetti:

- accesso improprio da parte di dipendenti della Società o collaboratori, partner commerciali, agenti, fornitori esterni che operano in nome e per conto della Società, a sistemi informativi di altri soggetti al fine di appropriarsi di informazioni, danneggiare o interrompere i sistemi informativi, appropriarsi di codici per il funzionamento del sistema stesso;
- modifica da parte di dipendenti della Società o di collaboratori, partner commerciali, agenti, fornitori esterni che operano in nome e per conto della Società, di documenti ricevuti da terzi dotati di firma digitale;
- falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di operazioni informatiche / telematiche affinché risultino eseguite dal soggetto legittimo titolare dei dati (es. firmare un contratto / attivare opzioni con firma della posizione delegata quale mezzo di corruzione, modificare un contratto firmato digitalmente aumentandone il valore quale strumento di corruzione);
- utilizzo improprio delle procedure e degli strumenti informatici aziendali tale da mettere a rischio le misure di prevenzione dei reati informatici;
- carente protezione dei sistemi informatici aziendali rispetto ad utilizzo improprio da parte di dipendenti e terzi.

A fronte di tale reato sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
- Gestione degli aspetti fiscali
- Approvvigionamenti beni e servizi
- Gestione della contabilità
- Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate

- Gestione dei Pagamenti e della cassa

5.6. Processi sensibili ai reati in materia di diritti d'autore

L'attività di risk assessment effettuata ha identificato come sensibili ai reati in materia di diritti d'autore i processi di "Utilizzo degli strumenti informatici aziendali", con riferimento al potenziale utilizzo di software non licenziati e di "Gestione marchi e loghi".

5.7. Processi sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

A fronte di tale reato è stato identificato il seguente processo sensibile:

- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti

5.8. Processi sensibili al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

A fronte di tale reato sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Approvvigionamenti di beni e servizi
- Assunzione del personale con riferimento alle posizioni apicali
- Gestione del personale (rispetto orario di lavoro, riposo settimanale o post reperibilità, aspettativa obbligatoria, ferie e permessi)
- Gestione degli appalti pubblici (fase esecutiva)

5.9. Processi sensibili al reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

A fronte di tale reato sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
- Approvvigionamenti beni e servizi
- Gestione di marchi e loghi
- Gestione degli appalti pubblici (fase esecutiva)
- Gestione del ciclo produttivo e di assemblaggio

5.10. Processi sensibili ai reati contro la personalità individuale

I reati contro la personalità individuale sono stati suddivisi ai fini del risk assesment in due categorie:

- *Reati contro la personalità individuale propri*, quali: riduzione in schiavitù, pornografia minorile, sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, adescamento di minorenni; per essi sono stati individuati i seguenti ambiti sensibili:
 - Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
 - Approvvigionamenti di beni e servizi
 - Assunzione del personale

- Conferimento di incarichi per prestazioni professionali
- Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate
- Partecipazione a operazioni societarie
- Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Gestione del personale (rispetto orario di lavoro, riposo settimanale o post reperibilità, aspettativa obbligatoria, ferie e permessi)
- *Reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, per il quale sono stati individuati i seguenti processi sensibili:
 - Approvvigionamenti di beni e servizi
 - Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate
 - Gestione del personale
 - Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 - Gestione del personale (rispetto orario di lavoro, riposo settimanale o post reperibilità, aspettativa obbligatoria, ferie e permessi)

5.11. Processi sensibili ai reati in materia di criminalità organizzata (o cosiddetti delitti associativi)

A fronte di tale reato sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
- Approvvigionamenti di beni e servizi
- Partecipazione a operazioni societarie
- Assunzione personale con riferimento a posizioni apicali
- Gestione degli appalti pubblici (fase esecutiva)
- Gestione dei rifiuti

5.12. Processi sensibili ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

A fronte dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
- Gestione degli aspetti fiscali
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Conferimento incarichi per prestazioni professionali
- Gestione della contabilità
- Gestione dei Pagamenti e della cassa
- Gestione omaggi, sponsorizzazioni
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Partecipazione a operazioni societarie
- Redazione del bilancio
- Spese di rappresentanza

- Incentivazione del personale

Con riferimento, invece, al reato di autoriciclaggio risultano sensibili i seguenti processi:

- tutti i processi sensibili ai reati presupposto 231, dalla commissione dei quali può generarsi un provento (inclusi i processi strumentali, tra i quali anche il processo di gestione dei pagamenti),
- la gestione degli aspetti fiscali, dalla quale può generarsi un risparmio di imposta che automaticamente viene reimpiegato nell'attività aziendale (dichiarazioni fiscali fraudolente, contabilizzazione impropria di costi in conti di contabilità a fiscalità agevolata),

5.13. I Processi sensibili ai reati in materia di sicurezza

Tutte le aree di attività aziendale sono a rischio di commissione dei reati di natura colposa qui contemplati, pur se con differenti tipologie e gradi di rischio.

L'area di rischio generale dell'azienda, con riferimento a questi reati, consiste infatti in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il D. Lgs. 81/08, nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati.

Ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo l'ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08 (*"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari"*).

Oltre alle equiparazioni previste dalla norma; vanno inoltre considerate le eventuali attività aziendali, ad esempio verso società del gruppo o terze, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita, noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, quelle di installazione e montaggio di impianti, attrezzature di lavoro ed altri mezzi tecnici, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (D. Lgs. 81/08).

5.14. I Processi sensibili ai delitti contro l'industria e il commercio

A fronte di tali reati sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Gestione di marchi e loghi

5.15. I Processi sensibili ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

A fronte di tali reati sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
- Gestione degli aspetti fiscali
- Approvvigionamenti beni e servizi
- Gestione della contabilità
- Gestione dei pagamenti e della cassa

5.16. I Processi sensibile ai reati di razzismo e xenofobia

In base alla tipologia del processo l'area interessata è quella delle Risorse Umane e dei rapporti con i dipendenti.

5.17. I Processi sensibili ai reati in materia ambientale

A fronte di tali reati sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
- Approvvigionamenti di beni e servizi
- Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
- Contratti di acquisto e vendita con altre società del gruppo
- Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Gestione degli appalti pubblici (fase esecutiva)
- Gestione dei rifiuti
- Gestione del ciclo produttivo e di assemblaggio

5.18. I Processi sensibili ai reati in materia tributaria

A fronte di tali reati sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Processi sensibili correlati ai rapporti con clienti pubblici e privati
 - Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
 - Gestione degli aspetti fiscali
 - Approvvigionamenti beni e servizi
 - Contratti di acquisto e vendita con altre società del gruppo
- Processi sensibili correlati ai rapporti con fornitori
 - Approvvigionamento di beni e servizi
 - Conferimento incarichi per prestazioni professionali
 - Contratti di acquisto e vendita con altre società del gruppo
- Processi sensibili correlati alle attività contabili / fiscali
 - Gestione della contabilità
 - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
 - Gestione dei pagamenti e della cassa
 - Redazione bilancio
 - Gestione omaggi, sponsorizzazioni
 - Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
 - Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
 - Gestione dei conteziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero credito
- Processi sensibili correlati alla gestione delle risorse finanziarie:
 - Gestione della contabilità
 - Gestione dei pagamenti e della cassa

- Gestione omaggi, sponsorizzazioni
- Spese di rappresentanza
- Incentivazione del personale
- Processi sensibili correlati alla funzione Risorse Umane
 - Assunzione personale
 - Assunzione personale con riferimento a posizioni apicali
 - Gestione rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale
 - Conferimento incarichi per prestazioni professionali
 - Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate
 - Incentivazione personale
- Processi sensibili correlati alle operazioni societarie
 - Partecipazione a operazioni societarie
- Processi sensibili correlati all'utilizzo degli strumenti informatici aziendali
 - Utilizzo degli strumenti informatici aziendali

5.19. I processi sensibili ai reati in materia di contrabbando

A fronte di tali reati sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi di fornitura di beni e servizi con clienti (sia pubblici sia privati)
- Gestione degli aspetti fiscali
- Approvvigionamenti beni e servizi
- Gestione della contabilità
- Contratti di acquisto e vendita con altre società del gruppo

5.20. I processi sensibili ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

A fronte di tali reati sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Gestione degli aspetti fiscali
- Gestione della contabilità
- Gestione dei Pagamenti e della cassa
- Gestione omaggi, sponsorizzazioni
- Spese di rappresentanza
- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali

6. QUADRO DEI PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO E PRINCIPI CARDINE

Il presente capitolo riporta il quadro dei protocolli di riferimento identificato al fine di prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni.

Nel contesto in esame, con il termine protocollo ("Protocollo") si intende un insieme di principi, situazioni, meccanismi organizzativi e operativi di comportamento che è funzionale alla gestione del rischio-reato, nel senso che la sua corretta applicazione – anche in combinazione con altri protocolli – è tale da prevenire la commissione del reato da cui sorge la responsabilità ex 231.

Il quadro di protocolli di riferimento rappresenta il sistema di protocolli di prevenzione adottati nel Modello Organizzazione e Controllo 231 in linea con le best practices nazionali e internazionali in materia di sistemi di controllo interno e con le Linee Guida di Confindustria in materia di 231.

Il quadro di protocolli di riferimento si divide in:

- **Protocolli Macro**, che interessano il modello di governance aziendale ed impattano sul sistema di controllo interno a livello di Società in generale, ossia sulle componenti chiave del Modello di Organizzazione e Controllo 231 (Sistema organizzativo, Sistema dei Poteri, Sistema dei Processi, Codice di Condotta, Sistema Sanzionatorio, Organismo di Vigilanza, Formazione e comunicazione);
- **Protocolli micro**, che si rivolgono a ciascun processo identificato come “sensibile” in sede di valutazione del rischio effettuata, al fine di disciplinare operativamente le specifiche attività / processi sensibili, in ottica di prevenzione della commissione del reato.

Alla base del Modello di organizzazione e controllo vi sono **alcuni principi cardine** che prevedono che le posizioni aziendali, nonostante siano dotate di idonee deleghe, non possano comunque compiere alcune attività sensibili in autonomia:

- **Divieto di stipula di contratti in autonomia**: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato.
- **Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia**: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.
- **Divieto di Conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia**: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza e/o prestazioni professionali e stipulare contratti di intermediazione.
- **Divieto di Concessione di utilità in autonomia**: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.
- **Divieto di Assunzione di personale in autonomia**: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.
- **Sicurezza informatica**: devono esistere adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelli contenuti nel D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nelle best practice internazionali.

Tali divieti si concretizzano in una serie di disposizioni aziendali finalizzate ad eliminare o comunque a rendere trasparenti e verificabili gli strumenti a disposizione dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, potenzialmente utili a finanziare la commissione di reati 231, attraverso il coinvolgimento di più posizioni / funzioni aziendali nell'attività o specifici meccanismi di controllo.

7. I PROTOCOLLI MACRO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Il presente Capitolo illustra i protocolli di prevenzione Macro del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Acqua di Parma S.r.l. sviluppati in linea con i requisiti del d.lgs. 231/01 e finalizzati a costruire un contesto aziendale adeguato a prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

7.1. Il modello di governo aziendale

Questo paragrafo illustra gli elementi di governo aziendale scelti e adottati da Acqua di Parma S.r.l. al fine di:

- contribuire ad un sistema di controllo interno in grado di gestire i rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- contribuire, insieme alle altre componenti chiave del Modello 231, a prevenire la commissione dei reati ex 231/01 e successive integrazioni.

7.1.1. Premessa: il ruolo di Acqua di Parma S.r.l. all'interno del Gruppo LVMH

Nel nostro ordinamento, pur mancando una disciplina generale del gruppo, esistono alcuni indici normativi, quali il controllo e il collegamento (art. 2359 c.c.) e la direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) di società, che confermano la rilevanza del fenomeno delle imprese organizzate in forma di gruppo esclusivamente solo nella prospettiva economica.

Il gruppo societario in quanto tale risulta privo di autonoma capacità giuridica, e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche.

A questa doverosa premessa consegue che, in mancanza di personalità giuridica, il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità amministrativa da reato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001. Al contrario, le singole società appartenenti al gruppo rimangono potenzialmente imputabili per i reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa anche in un'ottica di gruppo.

Occorre specificare, altresì, che non è possibile desumere la responsabilità delle singole società controllate dalla mera sussistenza di un rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo societario. In un eventuale procedimento penale volto ad accertare la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 dell'ente, dovrà infatti, essere individuata e motivata la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate per poter consentire all'autorità giudiziaria l'emissione di una sentenza di condanna. Acclarato che ai fini dell'imputazione di responsabilità 231 l'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato devono essere riscontrati in concreto e non solo in astratto (piano sul quale rischia di rimanere se si ritiene che la mera applicazione di procedure imposte dalla controllante determini la sussistenza di un interesse / vantaggio della medesima controllante nel caso di perpetrazione di qualsivoglia condotta criminosa), non si può ritenere che l'appartenenza della società a un gruppo di per sé implichi che le scelte compiute, ad esempio, dalla controllata perseguano un interesse che trascenda quello proprio, qualificando dunque come soggetto responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 e conseguentemente imputabile la capogruppo.

Ne consegue, pertanto, che entrambe le società potenzialmente sono esposte al rischio di accertamento di responsabilità ex D.lgs. 231/2001, a fronte della verifica in concreto delle seguenti circostanze:

- ▶ Commissione di un'azione e/o omissione riconducibile a uno dei reati presupposto elencati nel D.lgs. 231/2001;
- ▶ Accertamento dell'interesse o del vantaggio dell'ente;
- ▶ Qualifica soggettiva da parte dell'autore del reato: deve trattarsi di un soggetto che riveste una posizione apicale o di un soggetto sottoposto alla vigilanza di quest'ultimo.

Nel caso specifico di ADP, vi è poi un ulteriore elemento che va considerato: la capogruppo non è italiana ma ha sede all'estero.

Non vi sono dubbi sulla assoggettabilità alle disposizioni di cui al D. Lgs 231/2001 della società estera che agisce in Italia (sul punto è intervenuta anche di recente la Corte di Cassazione con sentenza 11626/2020, ribadendo l'orientamento già espresso in passato dalla giurisprudenza di merito). E ciò avviene, indipendentemente dall'esistenza o meno, nel paese di appartenenza, di norme che disciplinino in modo analogo la materia della responsabilità da

reato degli enti anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità per le persone giuridiche.

Per tale motivo è opportuno prevedere un momento di confronto in modo da consentire a ADP di svolgere tutte le opportune verifiche del caso: pur trattandosi di decisioni non prese direttamente da ADP, è proprio quest'ultimo il soggetto che compie materialmente l'azione concordata a livello di gruppo e che – conseguentemente – è responsabile di tali azioni.

Va evidenziato, infine, che il controllo societario o l'attività di direzione e coordinamento non possono creare di per sé una posizione di garanzia in capo ai vertici della controllante, tale da fondarne la responsabilità per omesso impedimento dell'illecito commesso nell'attività della controllata (art. 40, comma 2, c.p.).

Non c'è alcuna disposizione che preveda in capo agli soggetti con funzione apicale nella controllante l'obbligo giuridico e i poteri necessari per impedire i reati nella controllata. Nelle società del gruppo, giuridicamente autonome, le funzioni di gestione e controllo sono svolte dai relativi amministratori (art. 2380-bis c.c.), i quali potranno legittimamente discostarsi dalle indicazioni provenienti dalla holding, senza incorrere in responsabilità verso quest'ultima. Infine, l'articolo 2497 c.c., in tema di direzione e coordinamento, non individua in capo alla controllante alcun potere peculiare, che non sia spiegabile alla luce del controllo azionario di cui dispone.

Ferme le considerazioni finora svolte, la holding/controlante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso (v. da ultimo Cass., II Sez. pen., sent. n. 52316 del 2016), provato in maniera concreta e specifica. Ad esempio, possono rilevare:
 - direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
 - coincidenza tra i membri dell'organo di gestione della holding e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*) ovvero più ampiamente tra gli apicali: aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

*
-

Le implicazioni derivanti dalla natura transnazionale del gruppo LVMH rispetto ai temi del Modello 231

Il gruppo operante in una dimensione transnazionale presenta profili specifici di potenziale rischio in termini di criminalità economica, a mero titolo esemplificativo: la dispersione geografica delle attività; il decentramento decisionale; il crescente raggio di incidenza, volume e complessità delle operazioni economiche; il possibile più vasto impatto degli episodi criminosi; le accentuate difficoltà nel perseguirli.

D'altra parte, le difformità normative dei diversi ordinamenti di riferimento e l'inevitabile confronto con sistemi giurisprudenziali, meccanismi sanzionatori e dinamiche correttive diverse rendono ancor più complesso il lavoro di adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa alle prescrizioni poste dal decreto 231.

Questi fattori devono trovare adeguato riscontro nei modelli adottati dalle società del gruppo transnazionale.

In particolare, il **codice di comportamento** deve contemplare principi etici che tengano conto della transnazionalità dell'attività svolta. Inoltre, i soggetti apicali e i sottoposti che svolgono attività che li espongono a contatti con Paesi esteri devono ricevere **un'adeguata formazione** anche in ordine alla **normativa vigente in tali Paesi**.

Anche i **protocolli operativi** devono essere concepiti in vista di un migliore coordinamento interno al gruppo, tenendo conto degli specifici profili relativi all'attività transnazionale. Ad esempio, potrebbe essere necessaria una puntuale individuazione dei processi finanziari ed economici realizzati a livello transnazionale. Al momento l'indagine non ha interessato le dinamiche transnazionali ritenendo inevitabile procedere a step e secondo gradualità nel processo di valutazione.

Più in generale, in considerazione della necessità di adeguarsi a normative similari su ambiti analoghi o contigui, potrebbe essere opportuno definire compliance programs che - nel rispetto delle peculiarità delle regolamentazioni locali - consentano di ottemperare a normative differenti, in maniera efficace.

La stessa attività degli Organismi di vigilanza dovrà essere integrata per realizzare controlli sinergici ed efficaci nel contrasto ai reati transnazionali.

7.1.2. Poteri interni / esterni

Il Sistema dei Poteri, strutturato in ossequio delle prescrizioni di legge, si compone di 4 tipologie di Poteri:

- poteri esterni ("Poteri Esterni"), definiti anche "deleghe" o "procure", si intendono i Poteri conferiti alle posizioni aziendali di porre in essere determinate azioni, in nome e per conto della Società, nei confronti di terzi esterni alla Società stessa. Sono esempi di Poteri Esterni: il potere di firmare un contratto di assunzione di personale o di acquisto di beni o servizi; il potere di aprire un conto corrente e/o di movimentazione dello stesso.
- poteri interni ("Poteri Interni") si intendono le autorizzazioni interne in forza delle quali le posizioni aziendali esercitano, all'interno dell'organizzazione aziendale, un Potere nell'ambito di un determinato processo. Sono esempi di Poteri Interni: l'autorizzazione di una richiesta di acquisto; la verifica e conferma da parte del Responsabile di funzione della ricezione del bene / servizio richiesto che autorizza l'Amministrazione al pagamento del fornitore.
- procure speciali ("Procure Speciali") si intendono le deleghe o procure assegnate, in forma scritta, a posizioni della struttura aziendale per l'esercizio di un singolo atto.
- poteri in materia di salute e sicurezza e / o ambiente (Deleghe) si intendono i documenti di delega assegnati in forma scritta a posizioni della struttura aziendale per l'attuazione di obblighi specifici in materia di salute e sicurezza e in materia ambientale.

Il Sistema dei Poteri si fonda sui seguenti principi, tesi a garantire che tale elemento chiave di controllo contribuisca all'efficacia del Modello di Organizzazione e Controllo 231:

- Poteri Esterni e Interni e poteri in materia di salute e sicurezza e ambiente devono essere coerenti, per tipo e per limite, con le responsabilità organizzative e con il livello gerarchico della struttura organizzativa, come stabilite nella disposizione organizzativa della singola Società e, nel caso della sicurezza e dell'ambiente, nella normativa vigente.
- Poteri Esterni e Interni devono essere coerenti con il principio della separazione dei poteri, ossia tra chi richiede, chi soddisfa la richiesta e chi attiva il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta. Possono esistere limitati casi di deroga al principio della separazione dei poteri qualora vi sia un meccanismo di contrapposizione alternativo.

- Poteri Esterni e Interni, assieme al sistema organizzativo, costituiscono il sistema di riferimento al quale si ispirano e nel quale operano tutte le procedure documentali e informatiche della Società
- Il sistema di gestione dei Poteri deve essere unitario e definito in termini di regole e responsabilità di definizione, aggiornamento, diffusione e controllo.
- Particolare attenzione deve essere portata nell'assegnazione di poteri esterni permanenti (deleghe e procure conferite dal Consiglio di Amministrazione) o per singolo atto (procure speciali) agli amministratori e alle posizioni aziendali che hanno ruoli decisionali nei processi sensibili / strumentali ai reati 231.
- Deleghe e procure devono essere assegnate in relazione alla effettiva necessità delle stesse.
- Le procure speciali devono essere conferite in forma scritta, per singolo atto e identificando nel dettaglio gli estremi dell'atto oggetto di delega, nel rispetto dei sistemi di organizzazione e controllo interni. Tale facoltà è limitata a specifici casi caratterizzati da effettiva convenienza operativa.
- In linea con il principio di coerenza del sistema e con la necessità di diffusione delle regole del sistema, si stabilisce un adeguato flusso informativo interno alle funzioni interessate.

I poteri esterni e i poteri interni sono formalizzati in appositi documenti (delibera del Consiglio di Amministrazione e / o procure notarili).

7.1.3. Delegation of Authority (cd. DOA)

Uno dei principali presidi che vengono predisposti al momento dell'implementazione del Modello 231 è costituito dalla chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma all'interno della struttura aziendale. I suddetti poteri vanno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, nel rispetto del principio della segregazione dei poteri.

Nella DOA sono definite, in relazione alle aree di attività e alle varie funzioni, le diverse deleghe / soglie autorizzative da rispettare nella gestione dei processi aziendali interni, non hanno infatti rilevanza verso i terzi (a tal proposito si veda il paragrafo "Procure").

7.1.4. Procure

A differenza delle deleghe descritte nella DOA, le quali hanno una mera valenza interna, nel rispetto delle responsabilità organizzative e gestionali sono stati conferiti a determinati soggetti poteri autorizzativi e di firma, tramite procure notarili, che rilevano nei confronti dei soggetti esterni alla struttura aziendale.

Dalla disamina della visura societaria si evincono i procuratori generali e procuratori. La verifica della corretta attribuzione di poteri al management sarà oggetto di specifico protocollo volto.

7.1.5. Processi / procedure

Per processo ("Processo") si intende un insieme di attività interrelate, svolto all'interno dell'azienda e teso al raggiungimento di un obiettivo aziendale, che crea valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'azienda (cliente). I processi possono essere svolti manualmente, oppure con l'utilizzo di applicativi informatici.

Le procedure ("Procedure o Policy") sono gli strumenti aziendali di definizione e

formalizzazione dei Processi in termini di scopo, ambito di applicazione, principi, responsabilità, modalità operative e eventuali strumenti utilizzati (report, schede, moduli, modelli, etc.) nello svolgimento del Processo stesso.

Ciò premesso, il Sistema di Gestione dei Documenti prescrittivi costituisce un elemento significativo del Modello di Organizzazione e Controllo 231, in quanto fornisce uno strumento operativo di diffusione, conoscenza, gestione, coordinamento e controllo dei processi aziendali.

Il Modello 231 della Società stabilisce che per i processi sensibili / strumentali 231 vengano predisposte procedure che definiscano scopo, ambito di applicazione, principi, responsabilità, modalità operative e strumenti, nonché gli specifici protocolli preventivi illustrati nel presente Modello.

In questa ottica dunque i processi aziendali, e in particolare quelli sensibili:

- sono definiti nel rispetto di principi e norme di comportamento etico (correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione, integrità);
- prevedono meccanismi interni di controllo;
- sono caratterizzati dal principio della contrapposizione delle funzioni e separazione dei poteri nello svolgimento del processo;
- sono coerenti rispetto alle responsabilità organizzative assegnate all'organizzazione aziendale, ai poteri interni ed esterni, al Codice di Condotta ed alla normativa vigente;
- sono tracciabili e verificabili al fine di dimostrare l'applicazione e il rispetto dei punti precedenti;
- sono aggiornati all'evolvere del contesto organizzativo, di business e normativo;
- sono oggetto di controllo dell'attività in quanto ritenuta sensibile ai reati ex 231 (indipendente e di linea) con reportistica;
- sono formalizzati all'interno di documenti e procedure documentali e / informatiche che ne disciplinano modalità operative, responsabilità e protocolli di prevenzione; tali documenti sono diffusi a tutte le funzioni aziendali che partecipano al relativo processo attraverso un Sistema Documentale Aziendale (accessibile dal portale interno aziendale) unitario, autorevole, definito in termini di regole, responsabilità, cicli autorizzativi e strumenti di definizione e diffusione.

Le policy riguardano i seguenti ambiti di applicazione:

- 1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'oggetto sociale:** la procedura pone particolare attenzione rispetto al verificarsi di condotte corruttive nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione, specificando i soggetti titolari del potere di avviare l'iter amministrativo volta al conseguimento di autorizzazioni e/o concessioni e di prevedere eventuali possibilità di subdelega (questi aspetti, nello specifico, devono essere adeguati alla diversa struttura organizzativa di Acqua di Parma) nonché le condotte da tenere nel caso di situazione di particolare urgenza o in altre ipotesi eccezionali. La procedura prevede, tra l'altro, anche la redazione di schede di evidenza per costante aggiornamento della Società in conformità al macro protocollo della tracciabilità, che costituisce uno dei pilari trasversali a cui ispirarsi per limitare il rischio di accertamento di responsabilità amministrativa dell'ente.
- 2. Verifiche da parte della Pubblica Amministrazione: linee guida sulle condotte da tenere nell'ipotesi di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione:** la procedura trova applicazione in tutte le ipotesi in cui la Società sia oggetto di attività di verifica fiscali, previdenziali o lavoristiche o di ispezione da parte della P.A., individuando i soggetti titolari del potere di rappresentare la società, principi generali a

cui conformarsi durante le ispezioni. Anche in questo caso è prevista la compilazione di schede di evidenza.

3. **Richiesta e impiego di agevolazioni:** la procedura, anche in questo caso utile ai fini della limitazione di condotte configuranti reati previsti contro la Pubblica Amministrazione, prevede una dettagliata regolamentazione sotto il profilo dei soggetti responsabili per attività di richiesta e gestione delle agevolazioni, compilazione della scheda di evidenza.

4. **Gestione dei flussi finanziari:** il protocollo fa espresso riferimento ai processi sensibili individuati in altro Modello 231, richiamando i principi trasversali (protocolli macro) della tracciabilità nonché della segregazione delle responsabilità e dei compiti, previsti anche nel redigendo Modello 231. Nello specifico vengono regolamentati i processi inserenti a:

- a. Operazioni straordinarie
- b. Gestione degli acquisti (selezione, valutazione fornitore, stipula ed esecuzione del contratto) diversi da quelli riguardanti i prodotti infragruppo
- c. Gestione delle risorse finanziarie
- d. Gestione e controllo delle note spese
- e. Gestione delle consulenze
- f. Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali

Per ciascuna operazione ricompresa nel suddetto elenco dovrà essere nominato un responsabile interno e compilata l'apposita scheda di evidenza.

5. **Assunzione e gestione del personale:** il protocollo (diligentemente seguito dall'ufficio HR) trova applicazione ogni qualvolta la Società intenda procedere con l'assunzione di dipendenti, prevedendo disposizioni tali da garantire la tracciabilità del processo a partire dall'attività di verifica dei requisiti professionali al completamento della procedura di assunzione, prevedendo anche in questo caso la compilazione di schede di evidenza.

La procedura prevede, altresì, un controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza della scheda di evidenza e delle osservazioni che il personale delle Risorse Umane ha effettuato sul candidato, onde consentire a tale organi di svolgere un controllo su potenziali conflitti di interessi nonché sull'eventualità che l'assunzione del candidato possa essere connessa *"con passate o future attività attuate o da attuarsi nei confronti della Società da parte della Pubblica Amministrazione a cui appartenga il Funzionario Pubblico parente o affine del candidato"*. In caso di esito negativo dell'attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza potrà bloccare il procedimento di assunzione del candidato.

La facoltà suindicata di "bloccare" il procedimento di assunzione da parte dell'OdV appare esorbitare i limiti della funzione e delle tradizionali attribuzioni dell'OdV, dato che l'Organismo può certamente esercitare attività di impulso sull'organo amministrativo, ma non dovrebbe poter operare scelte di business né operare in via diretta modifiche di aspetti organizzativi, ciò anche per la posizione di indipendenza che connota l'organismo. Su questo punto, pur considerando di poter mantenere la procedura, ci riserviamo di suggerire una sua parziale modifica.

6. **Gift e invitation:** il protocollo prevede il divieto di ogni forma di omaggio, in denaro o in natura, che la Società intenda effettuare, che eccedano le normali pratiche di cortesia, a funzionari pubblici, italiani ed esteri, concorrenti e terze parti all'uopo prevedendo un parametro per valutare l'esiguità del valore (Euro 150 per singolo omaggio). Sopra tale soglia è prevista l'approvazione da parte di soggetti differenti in base al valore dell'omaggio stesso. È previsto, altresì, un sistema di controlli volti ad verificare il rispetto di tale policy.

7. **Sicurezza sul luogo di lavoro:** tale procedura va a regolamentare, anche in ottica di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente, i processi sensibili ad una serie

di reati presupposto riconducibili all'area HSE quali omicidio colposo, lesioni personali colpose, prevedendo una serie di attività volte a mitigare il rischio e nello specifico:

- a. Valutazione dei rischi (stesura documento valutazione rischi interni, DUVRI e contratti di appalto)
- b. Attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro con riferimento all'attribuzione di compiti e doveri, verifica dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla prevenzione e attività di prevenzione
- c. Formazione e informazione ai lavoratori
- d. Informazione e consultazione con Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- e. Attività di monitoraggio del sistema preventivo, con attività di ispezione, misure di mantenimento e miglioramento e gestione dei comportamenti in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari e altri interventi di tipo formativo, informativo e preventivo.

Questi protocolli andranno adattati alla diversa configurazione dei processi sensibili in Acqua di Parma.

8. **Osservanza delle norme in materia di riciclaggio e autoriciclaggio:** questo protocollo trova applicazione nei casi in cui sussista il rischio che possano essere realizzate condotte idonee ad integrare i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio nell'interesse o a vantaggio della Società. La procedura prevede alcune regole generali per contrastare le condotte che potrebbero potenzialmente configurare reati di riciclaggio e autoriciclaggio, nonché la redazione di una scheda di evidenza.

La Società dispone la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (gestione ambientale), di cui ci ha fornito anche il relativo rapporto audit svolto sulla base dei seguenti criteri (d.lgs. 52/2006, DPR 151/2011, Reg. 527/2014 e DPR 74/2013)

Nonostante le diverse finalità delle certificazioni rispetto al MOG (da un lato, infatti, vi è l'obiettivo del miglioramento continuo dell'organizzazione aziendale, dall'altro la prevenzione e la costituzione di una causa di non punibilità per la Società), il rilascio di tali certificazioni ottenuto a fronte della verifica di previsione di un determinato standard nei processi aziendali, costituisce la garanzia che la Società abbia di fatto implementato delle buone policy aziendali.

In ogni caso, l'evidente correlazione tra i protocolli individuati nel corso del processo di certificazione di qualità e del Modello 231 impongono di portare avanti una sinergica attività di confronto tra i due documenti, a maggior ragione in caso di variazione dei processi aziendali.

7.1.6. Altri meccanismi di governo

L'attuazione del Modello di Governo aziendale illustrato è supportato da ulteriori meccanismi di controllo a livello aziendale e di Gruppo:

- il budget aziendale, che costituisce il quadro vincolante di riferimento all'interno del quale si realizzano i processi generatori di costi e ricavi per la Società;
- il Sistema informativo integrato aziendale che opera come strumento di gestione, integrazione e di controllo dei processi aziendali più critici.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia sicurezza, poiché l'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati", gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- definizione di un budget annuale di spesa in materia di salute e sicurezza, definito in funzione degli adempimenti di legge e dei risultati della valutazione dei rischi;
- aggiornamento del budget a fronte di cambiamenti e modifiche (o gestione extra budget);
- identificazione di una figura responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione, assegnataria della risorsa (come da articolo 28 del D. Lgs. 81/08);
- modalità di gestione del budget assegnato ai delegati del Datore di Lavoro
- tutte le spese relative sono registrate, documentate e verificate.
- l'ODV è messo a conoscenza della definizione, destinazione e gestione del budget.

7.2. L'Organismo di Vigilanza

7.2.1. Individuazione

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b), del D.lgs. 231/01, è istituito presso la Società un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza, Organismo o OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia del principio di terzietà ed indipendenza, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società. Esso deve riportare direttamente al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci.

7.2.2. Composizione, Nomina e Durata

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati, in modo che la composizione dell'organismo sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, professionalità e continuità d'azione previsti dal Decreto.

L'OdV ha struttura collegiale ed è dotato di *“autonomi poteri di iniziativa e controllo”*.

L'OdV di Acqua di Parma S.r.l. è composto da tre membri effettivi così individuati:

- due membri esterni alla società, dotato di competenze professionali in ambito aziendalistico e/o legali e/o specifiche in materia di vigilanza, che non intrattiene con la Società relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia di giudizio nei rapporti con la Società, con le sue controllate, né è titolare – direttamente ed indirettamente – di partecipazioni azionarie tali da permettergli di esercitarne il controllo. L'assunzione dell'incarico avverrà contestualmente alla sottoscrizione di accordo di riservatezza in merito ai contenuti relativi all'esercizio della funzione.
- il Responsabile della Funzione Audit.

È garantita, in ragione delle competenze, dei ruoli e della professionalità dei componenti dell'OdV, la necessaria autonomia dell'Organismo stesso.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV dura in carica per anni 3. Nel corso dell'incarico, i suoi membri possono essere revocati (salvo rinuncia degli stessi) solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve riferirne senza ritardo i motivi all'Assemblea dei Soci.

In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina del componente necessario per la reintegrazione dell'OdV. Il nuovo nominato scadrà con il componente già in carica.

7.2.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- ricoprire la carica di membro con poteri esecutivi del CdA di Acqua di Parma S.r.l., nonché la carica di membro con poteri esecutivi del CdA di società controllate o comunque collegate a Acqua di Parma S.r.l.;
- essere membro o dipendente della Società di revisione di Acqua di Parma S.r.l.;
- incorrere nelle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere indagato e/o l'aver riportato sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444.c.p.p. e ss., con sentenza passata in giudicato,
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per i delitti commessi in violazione delle norme di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;fatti salvi gli effetti della riabilitazione, di cui all'art. 178 c.p., e dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, II comma, c.p.p.;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente ad interim; in questo caso il Consiglio di Amministrazione deve riferirne senza ritardo all'Assemblea dei Soci.

7.2.4. Riunioni, Deliberazioni e Regolamento interno

Alla prima riunione l'OdV eleggerà il Presidente, informandone al più presto il Consiglio di Amministrazione.

L'OdV si doterà di un regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- continuità nell'azione di controllo e verifica circa l'effettività ed adeguatezza del Modello;
- l'OdV dovrà riunirsi almeno semestralmente e redigere apposito verbale della riunione;
- le riunioni saranno valide in presenza della maggioranza dei componenti

7.2.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha i seguenti compiti:

- vigilare con costanza sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società, in particolare dalle posizioni apicali⁷, corrispondano a quanto previsto dal Modello e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso, al fine di prevenire e rilevare l'insorgere di comportamenti anomali e/o irregolari rispetto al Modello;
- verificare nel tempo l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia della sua concreta capacità di prevenire i comportamenti illeciti del caso;
- promuovere e contribuire, in collegamento con le altre funzioni interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- vigilare sull'attuazione, effettività e adeguatezza del Codice di Condotta secondo quanto illustrato all'interno del Codice stesso.

Da un punto di vista operativo, l'OdV ha il compito di:

- verificare la mappa delle funzioni e dei processi sensibili, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate, da parte del management aziendale, le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato.
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello 231 ed in particolare che le procedure e i controlli in esso contemplati siano posti in essere e documentati in modo conforme e che i principi del Codice di Condotta siano rispettati; elaborare le risultanze delle attività effettuate;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello 231 nella prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- svolgere periodicamente controlli a sorpresa nei confronti dei processi aziendali identificati come sensibili ai fini della commissione di reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- sulla base di tutte le verifiche citate ai punti precedenti, elaborare le risultanze delle attività effettuate e predisporre periodicamente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione, che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali competenti (anche attraverso riunioni debitamente verbalizzate):
 - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornati i processi a rischio reato. In particolare, le varie funzioni aziendali devono comunicare all'OdV eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l'OdV non sia ancora venuto a conoscenza;
 - per tenere sotto controllo l'evoluzione dei processi a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello 231 (definizione e implementazione di clausole contrattuali; comunicazione e formazione del personale; cambiamenti organizzativi; novità normative; etc);

affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il modello adeguato ed efficace;

⁷ Si rinvia per la definizione di soggetto apicale al par. "I criteri di attribuzione della responsabilità "penale" degli Enti: i criteri oggettivi"

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;
- favorire e stimolare iniziative per la formazione dei destinatari del Codice di Condotta e del Modello 231 e per la sua comunicazione e diffusione, anche eventualmente predisponendo la documentazione a ciò necessaria;
- coordinarsi con gli Organismi di vigilanza delle società controllate per la definizione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai modelli organizzativi, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse società del gruppo.

Tutte le comunicazioni devono essere svolte per iscritto.

L'Organismo, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che della sua propria struttura, del supporto di quelle funzioni aziendali di Acqua di Parma S.r.l. che di volta in volta si rendessero utili nel perseguimento del detto fine e in particolare:

- della funzione Finance, Legale, Risorse Umane delle funzioni competenti in materia di sicurezza, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza,
- della funzione Health&Safety e Ambiente per il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente.

nonché di eventuali consulenti esterni.

Nel complesso, l'attività di vigilanza dell'OdV deve tendere a:

- qualora emerga che lo stato di attuazione dei protocolli identificati dal Modello per la prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione:
 - sollecitando i responsabili delle funzioni al rispetto del Modello;
 - proponendo correzioni che devono essere apportate alle prassi lavorative;
 - segnalando i casi più gravi di mancato rispetto del Modello ai rispettivi responsabili;
- qualora, invece, dal monitoraggio, emerga che il Modello risulta attuato e rispettato ma si rilevi essere non idoneo a evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, sarà ancora l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

7.2.6. Flussi informativi

7.2.6.1. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e ad Assemblea dei soci.

Sono previsti i seguenti flussi informativi dall'OdV.

- Annualmente l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Assemblea dei soci una relazione scritta che evidenzia:

- quanto emerso dall'attività svolta dall'OdV nell'arco dell'anno nell'adempimento dei propri compiti;
 - il piano delle attività che intende svolgere nell'anno successivo;
 - eventuali modifiche normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
 - il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.
- L'OdV, con cadenza almeno semestrale, deve inoltre presentare una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, in merito a:
 - i controlli e le verifiche effettuati ed il loro esito;
 - lo stato di avanzamento del proprio piano di attività di controllo, segnalando gli eventuali cambiamenti apportati, indicando le motivazioni;
 - l'eventuale necessità di aggiornamento e/o modifiche da apportare al Modello;
 - segnalare innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
 - In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito a:
 - gravi violazioni al Modello individuate durante lo svolgimento delle verifiche;
 - eventuali problematiche significative scaturite dall'attività.

Gli incontri tra l'OdV e il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale devono essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

Si prevede, inoltre che in caso di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

L'OdV ha il potere di convocare l'Assemblea dei Soci in caso di gravi violazioni del Modello e/o nel caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale ovvero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale non provvedessero in merito alle segnalazioni circa eventuali violazioni al Modello riscontrate e comunicate dall'Organismo stesso.

7.2.6.2. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso le funzioni di Acqua di Parma S.r.l.

L'OdV può inoltre, valutando le circostanze:

- comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili dei processi oggetto dei controlli. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei medesimi processi un piano delle azioni con relativa tempistica in ordine alle attività da migliorare, nonché le specifiche delle modifiche che saranno attuate;
- segnalare agli organi aziendali / funzioni competenti per iscritto eventuali comportamenti / azioni non in linea con il Modello 231 e con le procedure aziendali relative, al fine di:

- fornire adeguata informativa agli organi / funzioni aziendali competenti sulle violazioni riscontrate affinché possano valutare l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari,
- evitare il ripetersi dell'accaduto.

Tali segnalazioni devono essere comunicate il prima possibile dall'OdV al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale affinché assicurino il supporto delle strutture aziendali idonee nelle attività di accertamento e di attuazione delle misure correttive.

7.2.6.3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve obbligatoriamente essere informato mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Acqua di Parma S.r.l. ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto nel codice disciplinare.

Nessun tipo di ritorsione può essere posta in essere a seguito e/o a causa della segnalazione, anche qualora quest'ultima si rivelasse infondata, fatta salva l'ipotesi di dolo.

L'Organismo di Vigilanza si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- **i seguenti flussi informativi generali:**

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a presunte violazioni del Modello ed alle eventuali azioni disciplinari intraprese da parte di Acqua di Parma S.r.l., comprese le archiviazioni di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- da parte delle funzioni aziendali, ciascuna per il proprio ambito di competenza, tutte le informazioni circa eventuali cambiamenti che possono influenzare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, collaborando attivamente con l'Organismo stesso nelle attività di aggiornamento del Modello e delle sue componenti, ossia in via esemplificativa ma non esaustiva:
 - notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
 - aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- report e altri protocolli di controllo posti in essere dalle funzioni responsabili dei processi sensibili in attuazione al Modello, in linea con le procedure interne;
- anomalie riscontrate dalle funzioni stesse;
- qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;

- richieste di assistenza legale inoltrate da Amministratori, Dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- relazioni interne dalle quali emergano eventuali responsabilità per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- informativa su eventuali scostamenti significativi ed anomali tra i costi consuntivati rispetto al dato di budget e/o al trend storico, e dei relativi approfondimenti,
- su richiesta, copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
- relazione semestrale periodica degli Organismi di vigilanza delle società controllate verso i rispettivi Consigli di Amministrazione e Collegio Sindacale.

- **Flussi in materia di sicurezza:**

Relativamente agli **aspetti connessi con la gestione della salute e sicurezza**, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le scadenze predefinite, i seguenti documenti e relazioni:

- Relazione scritta annuale, contenente la descrizione degli audit effettuati nel periodo e i relativi esiti. Tale relazione, predisposta dal RSPP viene trasmessa al Datore di Lavoro e all'OdV;
- Trasmissione del verbale della Riunione annuale ex articolo 35 del D. Lgs. 81/08 e del riesame della direzione relativamente al sistema di gestione della salute e sicurezza, segnalando a Odv eventuali aspetti rilevanti;
- Budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza;
- Notifica tempestiva degli infortuni con prognosi maggiore o uguale a 40 giorni. L'OdV, in tali casi, potrà acquisire dal Datore di lavoro, dall'RSPP e dal RSL:
 - le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
 - le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
 - le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;
 - i successivi riscontri circa l'effettiva adozione delle misure correttive.
- Messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 81/08, ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente
- Segnalazione tempestiva, da parte del medico competente anche attraverso il RSPP delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il medico competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore
- Segnalazione tempestiva, da parte dei responsabili aziendali, di situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda

- Segnalazione tempestiva, da parte del responsabile Risorse Umane, di ogni variazione nelle persone dei soggetti responsabili o incaricati in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro
- Segnalazione, da parte del RSPP, della effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni annuali previste dall'articolo 35 del D. Lgs. 81/08, nonché al riesame della Direzione.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari del Modello gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, in merito alle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa al Consiglio di Amministrazione, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse opportuno annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo. Per lo svolgimento delle sopra citate attività l'ODV potrà avvalersi di risorse qualificate anche esterne all'azienda.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al Datore di lavoro, ad RSPP, all'Organo Amministrativo ed alla funzione Risorse Umane per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

- **Flussi in materia ambientale:**

Relativamente agli aspetti connessi alla **gestione degli adempimenti in materia ambientale**, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e monitoraggio poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire l'eventuale commissione di reati, si prevede che pervenga all'Organismo di Vigilanza, con le scadenze predefinite, la seguente documentazione:

- Relazione annuale predisposta dal Responsabile Health Safety con riferimento agli esiti del piano di audit sui protocolli di prevenzione ai reati presupposto 231 in materia ambientale previsti dal presente Modello;
- Verbali di visite ispettive da parte delle Autorità competenti;
- Eventuali criticità inerenti la gestione ambientale.

Le segnalazioni all'OdV possono essere fornite direttamente all'OdV anche utilizzando l'apposita casella di posta elettronica (it_adp_odv@acquadiparma.it). L'Organismo a sua discrezione valuterà se accogliere anche segnalazioni di natura anonima.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da Soci, che da terzi, attinente la commissione di comportamenti non in linea con il Modello

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

Il membro dell'OdV, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni o esterni della Società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

7.2.6.4. Canali e caratteristiche del sistema di segnalazione di violazioni e illeciti

In linea con la legge 179/2017 che ha integrato la disposizione di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01 introducendo un nuovo comma 2-bis a mente del quale il Modello deve prevedere altresì:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

il presente Modello si integra delle seguenti disposizioni e strumenti:

- è stato istituito anche un canale informatizzato per la raccolta delle segnalazioni che garantisce riservatezza nelle attività di gestione della segnalazione;

7.2.7. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è tutelato ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy.

La documentazione raccolta e conservata dall'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione della sua attività verrà conservata in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

7.2.8. Autonomia operativa e finanziaria

Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l'OdV, Acqua di Parma S.r.l. ha previsto che nel Modello di Organizzazione e Controllo 231 sia specificato che:

- le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatte salve le valutazioni e le deliberazioni eventualmente assunte dall'Assemblea dei soci;
- l'OdV, anche demandando strutture interne, abbia libero accesso presso tutte le funzioni aziendali senza necessità di ottenere ogni volta alcun consenso, al fine di ottenere, ricevere o raccogliere informazioni o dati utili per lo svolgimento delle proprie attività.

In sede di definizione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione deve approvare una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (consulenze specialistiche, trasferte, ecc) e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale al Consiglio di Amministrazione. Per il primo anno di funzionamento dell'Organismo è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare la dotazione di risorse finanziarie, fatto salvo il potere dell'Organismo di Vigilanza di chiedere - motivandola - un'integrazione.

7.2.9. Retribuzione dei componenti dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere emolumenti al membro dell'OdV. Ove riconosciuti, tali emolumenti devono essere stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

7.3. Il Codice di Condotta

Il Codice di Condotta è stato implementato a livello di gruppo LVMH ed è volto a definire gli standard comportamentali che devono essere tenuti nei luoghi di lavoro durante lo svolgimento delle attività quotidiane. Come previsto dallo stesso, si applica a tutto il personale indipendentemente dalla posizione dirigenziali o livello del gruppo LVMH nonché ai partner e fornitori.

Il Codice etico tocca tematiche rilevanti ai fini della responsabilità 231, quali solo per citarne alcuni, corruzione, conflitto di interessi, riciclaggio, insider trading, ambiente, principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro. Le indicazioni ivi contenute costituiscono validi protocolli da seguire per tutelare la società da potenziali rischi connessi alla violazione dei reati presupposto.

Il Codice è messo a disposizione di tutti i dipendenti di AdP sulla piattaforma Zucchetti.

Per la trattazione completa del Codice di Condotta si rinvia al documento integrale "Codice di Condotta".

7.4. Il Sistema disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. e) del D.lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione e Controllo 231 deve *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello."*

Al fine di soddisfare il requisito richiesto dal d.lgs. 231/01 pertanto, il Sistema sanzionatorio aziendale è stato integrato anche con la previsione di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole e dei principi stabiliti nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo 231.

Conseguentemente, con lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso e al contempo l'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza, il Sistema Sanzionatorio aziendale è stato così strutturato:

- Sono state previste le misure disciplinari connesse alla violazione del Modello.
- Sono state introdotte specifiche sanzioni per l'inosservanza da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione del Modello 231.
- Sono previste negli accordi con i fornitori, partner commerciali o altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della società, specifiche clausole contrattuali applicabili nei casi di violazione del Modello 231 e delle relative procedure.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari presuppone la violazione delle regole del Modello di Organizzazione e Controllo 231, indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato implicante la responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

7.4.1. Codice Disciplinare Aziendale per i dipendenti

Le sanzioni disciplinari disposte per i dipendenti al fine indicato nel presente paragrafo sono

quelle indicate nel Contratto Collettivo Nazionale applicato.

Le sanzioni disciplinari in esame si rivolgono a tutti i dipendenti della Società.

In particolare, in linea con la L. 179/2017 in materia di segnalazioni il sistema disciplinare aziendale prevede la possibilità di comminare sanzioni in capo ai soggetti che a) effettuano atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; b) violano le misure di tutela del segnalante, c) effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente per i dipendenti.

Più in particolare, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione al Responsabile del Processo e al superiore gerarchico, il quale valuta e contatta la Funzione Risorse Umane. Quest'ultima, una volta analizzate le motivazioni del dipendente e sentito il responsabile superiore, individua la sanzione disciplinare applicabile e provvede alla sua erogazione.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel Codice disciplinare aziendale e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

7.4.2. Sistema sanzionatorio per gli Amministratori

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231, anche nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stata adottata una serie di sanzioni comminabili nei confronti di tali soggetti in caso di violazione, da parte degli stessi, delle regole e dei principi stabiliti nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo 231, con particolare riferimento alle norme contenute nel Codice di Condotta, nel Sistema dei Poteri, nelle Procedure implementate e agli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, nei confronti del componente del Consiglio di Amministrazione della Società che abbia violato una o più regole di condotta stabilite nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo 231, viene comminata una sanzione graduabile dal rilievo scritto alla revoca dalla carica, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui la Società risulti esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni e provvedimenti come stabilito nella delibera del CdA.

In particolare, in linea con la L. 179/2017 in materia di segnalazioni sono previste sanzioni in capo ai soggetti che a) effettuano atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; b) violano le misure di tutela del segnalante, c) effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Per le modalità di accertamento della violazione e dell'erogazione della sanzione si rinvia al paragrafo del presente Modello relativo all'Organismo di Vigilanza.

7.4.3. Sistema sanzionatorio per fornitori, partner commerciali ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231, anche nei confronti di fornitori, partner commerciali ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società, viene prevista una clausola contrattuale - da inserire nel contratto di riferimento - che stabilisce

l'obbligo, con relativa sanzione, di attenersi alle regole di condotta del Codice di Condotta e del Modello 231 di Acqua di Parma S.r.l..

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni e provvedimenti come stabilito nel contratto e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

In particolare, in linea con la L. 179/2017 in materia di segnalazioni sono previste specifiche sanzioni in capo ai soggetti che a) effettuano atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; b) violano le misure di tutela del segnalante, c) effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

7.5. Formazione e comunicazione

Acqua di Parma S.r.l. si impegna a promuovere e dare ampio spazio ai temi legati all'area etico / comportamentale del personale ed alla prevenzione delle irregolarità.

In questo contesto viene data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello 231, affinché:

- ogni componente del Modello, che abbia un impatto sull'operatività di ciascun amministratore o dipendente di Acqua di Parma, sia da questi conosciuta;
- il singolo sia adeguatamente formato in modo tale che sia in condizioni di applicare correttamente le componenti del Modello rilevanti per la sua posizione.

7.5.1. Formazione e comunicazione a tutti i Responsabili di Funzione, in particolare ai Responsabili di Processi sensibili ai reati 231

Il Modello 231, nelle sue varie componenti, è comunicato formalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a tutti i Responsabili di Funzione, in particolare ai Responsabili di Processi sensibili ai reati 231. I principi e i contenuti del Modello sono divulgati mediante corsi di formazione a cui è posto l'obbligo di partecipazione. La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

7.5.2. Formazione e comunicazione per i dipendenti

I principi del Modello sono comunicati a tutti i dipendenti di Acqua di Parma S.r.l. Al contempo il Modello 231 viene pubblicato nel sito [intranet-aziendalepiattaforma payroll](#) a disposizione di ogni dipendente. Sono, inoltre, definite iniziative di formazione / informazione mirata a partecipazione obbligatoria, in particolare per i dipendenti coinvolti nei processi sensibili, al fine di divulgare e di favorire la comprensione dei principi e dei contenuti del Modello 231 e delle procedure collegate, nonché di aggiornare in ordine a eventuali modifiche intercorse. La formazione viene erogata dall'Organismo di Vigilanza, anche attraverso la funzione Internal Audit, o direttamente dai Responsabili dei processi sensibili ai propri collaboratori.

A ciascun nuovo dipendente viene erogata una formazione specifica in materia 231 su tre livelli:

- la funzione Risorse Umane in sede di inserimento della nuova risorsa comunica l'adozione da parte della società del Modello 231 e del Codice di Condotta, illustrando ai neoassunti dove sono collocati tali documenti di riferimento all'interno della piattaforma payroll,
- la funzione Health & Safety assicura una sessione formativa dedicata alle tematiche legate alla sicurezza dei lavoratori ed al rispetto dell'ambiente,

- la funzione HR, congiuntamente alla funzione internal audit, organizza periodicamente un incontro rivolto ai neoassunti di comprensione e approfondimento del Modello 231 della Società e del Codice di Condotta e rende noti gli strumenti per l'attuazione ed il rispetto del Modello stesso anche in relazione all'attività svolta da ciascun neoassunto.

7.5.3. Whistleblowing

La legge n. 179 del 2017 (recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") ha inserito alcune nuove previsioni nell'articolo 6 del decreto 231.

Viene introdotta, infatti, una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing, con l'obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti anche privati.

Ne deriva che le imprese dotate del modello organizzativo 231 devono disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse, distinguendo fasi e responsabilità,

In adempimento alla suddetta normativa, la Società dispone di un sistema di whistleblowing gestito a livello di gruppo, che consente la segnalazione in forma anonima. Sarà essenziale far rientrare le informazioni raccolte in forma anonima con questo strumento nel flusso informativo che rivolto all'OdV, per consentire al medesimo di svolgere le opportune verifiche sulle condotte segnalate anche sotto il profilo della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e consigliare azioni rimediali alla Società.

7.5.4. Informazione e formazione in materia di sicurezza

In riferimento al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, tra i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti ai fini della sicurezza, rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D. Lgs. 81/08; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
- provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- fornire le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9 del D. Lgs. 81/08;
- resta inteso che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo;
- assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici

del settore o comparto di appartenenza dell'azienda, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/08;

- assicurare, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. 81/08 successivi al I.
- La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;
- fornire ai preposti, in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- fornire ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; fino all'entrata in vigore dei tre provvedimenti (D.M. 1 settembre 2021, D.M. 2 settembre 2021 e D.M. 3 settembre 2021) che danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 del D. Lgs. 81/08, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti e della durata minimi stabiliti dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08.

Resta inteso che il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7.5.5. Comunicazione a terzi

Il documento di sintesi del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Acqua di Parma S.r.l. è reso disponibile a tutti gli utenti - anche non dipendenti - attraverso il sito internet della Società.

7.6. Riepilogo contenuti protocolli di prevenzione macro in Acqua di Parma S.r.l.

Di seguito viene riportata una sintesi dei Protocolli di prevenzione Macro del Modello 231 in termini di contenuto previsto e attuazione in Acqua di Parma S.r.l.

Protocolli Macro	Contenuto	Attuazione di tali protocolli in Acqua di Parma S.r.l.
Codice di Condotta	- Definire i principi di comportamento interni e esterni all'azienda nel rispetto di: – principi e presupposti etici e legali – adeguatezza e completezza dei contenuti rispetto alle peculiarità organizzative ed operative della Società	Adozione del Codice di Condotta di Gruppo
Sistema sanzionatorio	Stabilire un sistema di sanzioni da erogare nei confronti di dipendenti, amministratori, nonché fornitori, partner commerciali e altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società, in caso di violazione da parte di tali soggetti delle previsioni del Modello di Organizzazione e Controllo 231	- Sanzioni disciplinari per violazione Modello 231 - Delibera del CdA per sanzioni ad amministratori - Clausole contrattuali per fornitori e partner commerciali o intermediari
Sistema organizzativo	- Definire il sistema organizzativo e i soggetti che gestiscono tale sistema - Definire l'organizzazione aziendale in modo chiaro e formalizzato in termini di: – linee di dipendenza gerarchica – funzioni organizzative e relative responsabilità – rispetto del principio di contrapposizione / separazione delle funzioni - Assicurare che il sistema organizzativo sia punto di riferimento di tutti i sistemi aziendali (poteri, processi, sistemi informativi, etc), che sia diffuso, costantemente aggiornato, rispettato.	- Disposizione organizzativa di Acqua di Parma - Disposizione in materia di sicurezza di Acqua di Parma - I piani di programmazione vengono predisposti con il supporto delle competenti funzioni aziendali e approvati dal CdA
Sistema dei Poteri	- Definire il sistema dei poteri e i soggetti che gestiscono tale sistema - Assicurare che il sistema dei poteri sia caratterizzato da: – coerenza delle deleghe aziendali con le responsabilità organizzative assegnate alle posizioni / ruoli aziendali – rispetto del principio della separazione dei poteri – attenzione alle posizioni che rivestono ruoli decisionali in	- Il sistema dei poteri per Acqua di Parma è costituito da: – poteri esterni permanenti conferiti a CdA e alla prima linea di management – poteri interni intesi come livelli autorizzativi interni definiti nella DOA.

	processi sensibili “propri” e / o strumentali · Definire matrici di autorizzazioni interne coerenti con le deleghe e con le responsabilità definite · Assicurare che le Procure speciali siano formalizzate e giustificate	
Processi aziendali	· Definire i processi sensibili in termini di: – meccanismi di controllo e separazione dei compiti definiti per i processi sensibili – tracciabilità e verificabilità – coerenza con il sistema dei poteri e il sistema organizzativo, nonché con le altre componenti chiave del Modello 231	- policy aziendali predisposte anche ma non solo per il sistema qualità
Organismo di Vigilanza	· Istituzione di un organismo permanente che assicuri il monitoraggio circa l’adeguatezza e efficacia del modello 231, anche attraverso l’esame di flussi informativi relativi ai processi sensibili	· Il CdA nomina con propria delibera un adeguato Organismo di Vigilanza plurisoggettivo
Formazione e comunicazione	· Assicurare un’attività di comunicazione sui principi e le norme comportamentali contenute nel Codice di Condotta ed in relazione alle altre componenti del Modello (poteri autorizzativi, linee di dipendenza gerarchica, procedure, flussi informativi,..). Deve essere inoltre consentito l’accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso <u>l'intranet aziendale e la piattaforma payroll</u>. · Assicurare iniziative di formazione sul contenuto e le regole del Modello.	· Il modello di Acqua di Parma è pubblicato sul sito internet aziendale affinché sia a disposizione di tutti i destinatari del Modello. · Viene dedicata specifica attività comunicativa e formativa ai destinatari